

Bruxelles, 23 maggio 2025  
(OR. en)

9257/25

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2022/0408 (COD)

---

---

LIMITE

JUSTCIV 101  
ECOFIN 585  
COMPET 405  
JAI 652  
CODEC 656

#### NOTA

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza - Orientamento generale

---

#### I. INTRODUZIONE

1. Il 7 dicembre 2022 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di direttiva che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza<sup>1</sup>. La proposta è una delle iniziative incluse nel piano d'azione per l'unione dei mercati dei capitali del 2020. Punta a incoraggiare gli investimenti transfrontalieri all'interno del mercato unico attraverso un'armonizzazione mirata delle procedure di insolvenza.

---

<sup>1</sup> Doc. 15896/22.

2. Il progetto di direttiva si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (procedura legislativa ordinaria).
3. Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere sulla proposta di direttiva il 6 febbraio 2023<sup>2</sup>.
4. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere sulla proposta di direttiva il 24 marzo 2023<sup>3</sup>.
5. In seno al Parlamento europeo, la responsabilità principale è attribuita alla commissione giuridica (JURI). Emil Radev (PPE) è stato nominato relatore.
6. La proposta in oggetto è un elemento chiave dei più ampi sforzi dell'UE volti a rafforzare l'unione dei mercati dei capitali. La dichiarazione del Vertice euro del 22 marzo 2024 ha sottolineato la necessità di procedere al "rapido completamento dei lavori legislativi ancora in sospeso in merito al piano d'azione per l'unione dei mercati dei capitali del 2020". Inoltre, nell'aprile 2024 il Consiglio europeo ha ulteriormente messo in evidenza l'urgenza di portare avanti i lavori legislativi su tutte le misure individuate necessarie per istituire mercati europei dei capitali integrati, facendo esplicito riferimento alla proposta in oggetto.
7. In sede di Consiglio è in corso l'esame della proposta a livello di gruppo per le questioni di diritto civile.
8. Il primo esame della proposta è iniziato il 7 marzo 2023 ed è proseguito durante le presidenze svedese, spagnola e belga. Durante la presidenza belga è stata presentata una prima proposta di compromesso concernente alcuni titoli della proposta (titoli da I a V e titolo VII).

---

<sup>2</sup> Doc. 6147/23.

<sup>3</sup> Doc. 7856/23.

9. Nella sessione del Consiglio GAI del dicembre 2024, durante la presidenza ungherese, è stato raggiunto un orientamento generale parziale sulla proposta, che comprende i titoli II, III, V e VIII e le relative disposizioni nel titolo I.
10. La presidenza polacca ha proseguito i lavori con l'impegno di raggiungere un accordo sulle restanti parti della proposta al fine di concludere le discussioni sul fascicolo a livello di Consiglio e avviare negoziati con il Parlamento europeo.

## **II. PRINCIPALI ELEMENTI DEL TESTO DI COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA**

11. I lavori della presidenza polacca si sono concentrati sui titoli non inclusi nell'orientamento generale parziale raggiunto durante la presidenza ungherese, vale a dire il titolo IV (Procedura di pre-pack), il titolo VI (Liquidazione delle microimprese insolventi), il titolo VII (Comitato dei creditori) e il titolo IX (Disposizioni finali), nonché la relativa disposizione del titolo I (Disposizioni generali). Inoltre, alla luce dei negoziati su tali titoli, è stato necessario adeguare alcune disposizioni dei titoli III, V e VIII.
12. La presidenza polacca ha presentato varie proposte di compromesso sui titoli summenzionati in occasione di nove riunioni del gruppo e di una riunione dei consiglieri GAI.
13. La presidenza polacca ha cercato di chiarire gli obblighi a carico degli Stati membri, fare in modo che la proposta rispecchi meglio le specificità dei diritti nazionali in materia di insolvenza e trovare un equilibrio tra i diversi punti di vista degli Stati membri.

14. Di seguito figurano gli elementi principali del compromesso.

a) Titolo I (Disposizioni generali)

- All'articolo 1, l'ambito di applicazione dei titoli IV e VII è stato limitato alle persone giuridiche; tuttavia, gli Stati membri possono estendere l'applicazione di tali disposizioni alle persone fisiche che sono imprenditori.
- Le definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in particolare quelle di "verifica del migliore soddisfacimento dei creditori" e "procedura di pre-pack", sono state perfezionate e ulteriormente chiarite nei considerando. Inoltre, sono state introdotte le definizioni di "fase di preparazione" e "fase di liquidazione" per illustrare ulteriormente il meccanismo di pre-pack.
- L'articolo 3 bis precisa in che modo la natura di armonizzazione minima della direttiva si traduce nelle varie disposizioni della stessa: nel caso del titolo VII, ciò consente agli Stati membri di introdurre misure che prevedono una maggiore partecipazione dei creditori alle procedure di insolvenza.

b) Titolo IV (Meccanismo di pre-pack):

- Le modifiche introdotte nel testo di compromesso mirano a preservare la flessibilità del meccanismo di pre-pack, assicurando la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale senza creare procedure onerose.
- Sebbene la vendita dell'impresa sia preparata in genere dal commissario, il testo di compromesso precisa che gli Stati membri possono prevedere che la vendita avvenga a seguito di un'asta pubblica o previa approvazione dei creditori.
- In risposta alle preoccupazioni relative alla cessione dei contratti, espresse a livello tecnico e durante il dibattito orientativo in sede di Consiglio GAI del marzo 2025, la presidenza ha cercato, da un lato, di garantire che si tenga adeguatamente conto degli interessi della controparte alla quale è imposto un nuovo rapporto contrattuale e, dall'altro, di assicurare l'efficacia della procedura di pre-pack. Il testo che ne risulta prevede che gli Stati membri possano richiedere il consenso della controparte del debitore, a seconda del tipo di contratto, della qualità delle parti o degli interessi dell'impresa. Inoltre, gli Stati membri possono consentire alla controparte di recedere dal contratto ceduto entro tre mesi dalla cessione.
- Infine, il testo di compromesso garantisce che gli interessi dei creditori siano adeguatamente tutelati in tutto il meccanismo di pre-pack.

c) Titolo VI (Liquidazione delle microimprese insolventi):

- Dopo aver discusso varie proposte di compromesso a livello tecnico, il titolo VI sulla disciplina speciale per le microimprese è stato eliminato dal testo di compromesso a causa di preoccupazioni circa la sua applicabilità pratica e il suo potenziale impatto sui sistemi nazionali esistenti. Tra le principali questioni sollevate figuravano l'incertezza sulla definizione di microimpresa, la nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza e il ruolo dell'organo giurisdizionale nella procedura.

d) Titolo VII (Comitato dei creditori):

- La principale preoccupazione sollevata dagli Stati membri consisteva nel fatto che il comitato potrebbe causare ritardi nelle procedure o creare inutili complessità, e in ultima analisi i vantaggi che potrebbe offrire ai creditori sarebbero inferiori agli svantaggi. In risposta, il testo di compromesso offre agli Stati membri la possibilità di limitare la costituzione del comitato dei creditori alle grandi imprese. In aggiunta, il testo di compromesso prevede che il comitato dei creditori possa non essere costituito qualora gli svantaggi legati alla sua costituzione siano superiori ai benefici.
- Inoltre, il testo di compromesso semplifica e rende più flessibile la procedura di costituzione del comitato dei creditori. Precisa ulteriormente i diritti e gli obblighi del comitato dei creditori, garantendo che continui a essere efficace e pertinente nell'ambito delle procedure di insolvenza.

e) Titolo IX (Disposizioni finali)

- È stata introdotta una nuova disposizione che consente agli Stati membri di derogare temporaneamente all'applicazione delle disposizioni dei titoli II (Azioni revocatorie), V (Obblighi degli amministratori) e VII (Comitato dei creditori) in caso di situazioni straordinarie che perturbino gravemente le attività economiche a livello degli Stati membri o delle loro regioni. Questa misura è intesa ad attenuare il rischio di insolvenze diffuse, in particolare nei casi in cui l'applicazione di tale disposizione potrebbe aggravare la situazione economica. Tuttavia, eventuali deroghe devono essere proporzionate, presentare un ambito di applicazione e una durata strettamente limitati a quanto essenziale per affrontare la situazione eccezionale ed essere soggette alla supervisione della Commissione.

- A causa della complessità delle discipline nazionali in materia di insolvenza e della necessità di una valutazione dettagliata del modo in cui la direttiva interagisce con i quadri nazionali esistenti, il periodo di recepimento è stato esteso a tre anni. Gli Stati membri che si trovano ad affrontare difficoltà specifiche nell'attuazione della direttiva possono estendere il periodo di recepimento di un ulteriore anno.
  - Il testo di compromesso chiarisce inoltre che i diritti collettivi dei lavoratori non sono pregiudicati dalle disposizioni dei titoli IV e VII.
15. Il 20 maggio 2025 la presidenza ha presentato una proposta di compromesso finale e l'ha sottoposta a una consultazione informale. La maggior parte delle delegazioni sostiene il testo proposto dalla presidenza. La presidenza ritiene che il testo sia pronto per essere sottoposto al Comitato dei rappresentanti permanenti e al Consiglio, in modo che possa essere raggiunto un orientamento generale.

### **III. CONCLUSIONI**

16. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a:
- confermare l'accordo sul testo dell'orientamento generale che figura nell'allegato della presente nota e
  - raccomandare al Consiglio di giungere a un orientamento generale su tale testo, così da consentire alla presidenza di condurre negoziati interistituzionali.

2022/0408 (COD)

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

---

<sup>1</sup> GU C [...], [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...], [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) L'obiettivo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nonché eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di insolvenza.
- (2) Le ampie divergenze tra i diritti sostanziali in materia di insolvenza riconosciute dal regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> creano ostacoli al mercato interno riducendo l'attrattiva degli investimenti transfrontalieri, incidendo in tal modo sulla circolazione transfrontaliera dei capitali all'interno dell'Unione e da e verso i paesi terzi.
- (3) Le procedure di insolvenza assicurano la liquidazione o la ristrutturazione ordinata di imprese o imprenditori in difficoltà finanziarie ed economiche. Tali procedure sono fondamentali per gli investimenti finanziari, in quanto determinano il valore finale di recupero di tali investimenti. Norme divergenti tra gli Stati membri hanno contribuito ad aumentare l'incertezza giuridica e l'imprevedibilità dell'esito delle procedure di insolvenza, creando così ostacoli soprattutto per gli investimenti transfrontalieri nel mercato interno. Notevoli divergenze nell'Unione per quanto riguarda il valore di recupero e i tempi necessari per completare le procedure di insolvenza hanno ripercussioni negative sulla prevedibilità dei costi per i creditori e gli investitori in situazioni transfrontaliere nel mercato interno.

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

- (4) L'integrazione del mercato interno nel settore del diritto in materia di insolvenza perseguita dalla presente direttiva è uno strumento fondamentale per un funzionamento più efficiente dei mercati dei capitali nell'Unione europea, compreso un maggiore accesso al finanziamento delle imprese. È pertanto necessario stabilire prescrizioni minime in settori mirati delle procedure di insolvenza nazionali, che abbiano un impatto significativo sull'efficienza e sulla durata di tali procedure, in particolare sulle procedure di insolvenza transfrontaliere.

- (5) Al fine di proteggere il valore della massa fallimentare per i creditori, i diritti nazionali in materia di insolvenza dovrebbero includere norme efficaci [...] **sulle azioni revocatorie** degli atti giuridici pregiudizievoli per i creditori, **comprese le operazioni giuridiche**, che sono stati perfezionati prima dell'apertura della procedura di insolvenza [...]. **Nel determinare se un atto giuridico sia pregiudizievole per la massa dei creditori si deve tener conto delle norme nazionali in materia di insolvenza, in particolare per quanto riguarda la definizione di massa fallimentare e di creditori partecipanti. Ciò è particolarmente rilevante qualora determinati diritti non facciano parte della massa fallimentare ai sensi del diritto nazionale ma rientrino nella sfera personale del debitore, ad esempio il diritto di contrarre o porre fine a un matrimonio o di adottare un figlio. L'accettazione o il rifiuto di una successione non dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di azioni revocatorie di cui alla presente direttiva. Poiché la presente direttiva stabilisce norme minime, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o adottare disposizioni più favorevoli alla massa dei creditori. In particolare, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere periodi di riferimento storico più lunghi, estendere l'elenco delle persone considerate parti strettamente correlate al debitore o ampliare la gamma di atti giuridici che possono essere oggetto di azioni revocatorie. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter prevedere presunzioni o prescrizioni che alleggeriscano l'onere della prova a favore della parte che fa valere l'annullabilità o l'inopponibilità dell'atto giuridico.**

**(5 bis)** Dato che le azioni revocatorie mirano ad annullare gli effetti pregiudizievoli [...] **di un atto giuridico sulla massa fallimentare**, è opportuno [...] **tenere conto del fatto che il pregiudizio [...] è arrecato [...] al momento del perfezionamento dell'atto giuridico [...] e non al momento dell'esecuzione della prestazione. [...] Un atto giuridico dovrebbe essere considerato perfezionato quando produce i suoi effetti giuridici conformemente al diritto nazionale. Laddove, ai sensi del diritto nazionale, gli effetti giuridici di un atto giuridico siano subordinati all'iscrizione dell'atto giuridico in un registro pubblico, poiché il momento dell'iscrizione in un registro pubblico esula dal controllo del debitore o delle parti dell'atto giuridico in questione, è opportuno considerare l'atto giuridico perfezionato non appena siano soddisfatti tutti gli altri requisiti per la sua efficacia. [...]**

- (6) **Gli [...] atti giuridici che potrebbero essere impugnati ai sensi delle norme sulle azioni revocatorie dovrebbero essere [...] interpretati in senso lato al fine di includere qualsiasi comportamento [...] deliberato avente effetti giuridici [...] che arrechi pregiudizio alla massa dei creditori, a prescindere dal fatto che gli effetti giuridici o il pregiudizio siano voluti dalla persona che adotta il comportamento, anche nel caso in cui non vi sia intento fraudolento, fatte salve le disposizioni di altri settori del diritto. Qualora la persona che adotta il comportamento non agisca consapevolmente o in qualsiasi altro modo che sia in linea con la sua libera volontà, tali atti non sono considerati atti giuridici. [...] Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che gli atti giuridici [...] possano includere anche le omissioni, in quanto non fa alcuna differenza significativa se i creditori subiscano un pregiudizio a seguito di un'azione o dell'inazione della parte interessata. [...] Analogamente, le norme in materia di azioni revocatorie non dovrebbero essere limitate agli atti giuridici compiuti dal debitore, bensì includere anche gli atti giuridici compiuti dalla controparte del debitore o da terzi. [...]**
- (7) Per tutelare il legittimo affidamento della controparte del debitore, qualsiasi ingerenza nella validità o nell'applicabilità di un atto giuridico dovrebbe essere proporzionata alle circostanze in cui tale atto è perfezionato. Tali circostanze [...] **possono** includere l'intenzione del debitore, la conoscenza della controparte o il [...] tempo [...] **trascorso** tra il perfezionamento dell'atto giuridico e l'avvio della procedura di insolvenza. È pertanto necessario distinguere tra una serie di motivi di annullamento specifici basati su fattispecie comuni e tipiche, che dovrebbero integrare i presupposti generali per le azioni revocatorie. Qualsiasi ingerenza dovrebbe inoltre rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- (7 bis) **In caso di pagamenti dovuti effettuati dal debitore, circostanze specifiche possono giustificare la nullità, l'annullamento o l'inopponibilità, come la particolare conoscenza della situazione del debitore da parte del creditore. In generale, l'azione revocatoria dovrebbe applicarsi a un determinato periodo minimo precedente la data di presentazione della richiesta di apertura della procedura di insolvenza oppure, negli Stati membri in cui la procedura di insolvenza può essere aperta con delibera dei membri del debitore, precedente la data della delibera di avvio della procedura di insolvenza. In linea di principio, la nullità, l'annullamento o l'inopponibilità di un atto giuridico non dovrebbero dipendere dal tempo che impiega l'organo giurisdizionale per esaminare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza o necessario per l'approvazione di una delibera, ai sensi del diritto nazionale.**
- (8) Nel contesto delle azioni revocatorie, si dovrebbe operare una distinzione tra gli atti giuridici in cui il credito della controparte era esigibile ed esecutivo ed è stato soddisfatto **o garantito** nel modo dovuto ("copertura congrua") e quelli la cui esecuzione non era pienamente conforme al credito vantato dal creditore ("copertura non congrua"). **Nel contesto di coperture congrue e non congrue, la soddisfazione del credito della controparte e la costituzione di garanzia sullo stesso dovrebbero essere interpretate in senso lato, includendo anche atti quali la creazione di un diritto di compensazione o la concessione di uno status privilegiato ai creditori. Tra gli esempi di [...] coperture non congrue** figurano in particolare i pagamenti anticipati, la soddisfazione con mezzi di pagamento insoliti, la successiva costituzione di una garanzia su un credito sino a quel momento non garantito che non era già stata concordata nel contratto di debito originario, la concessione di un diritto di recesso straordinario o altre modifiche non previste dal contratto sottostante, la rinuncia a difese legali, [...] obiezioni giuridiche o il riconoscimento di debiti contestabili. Nel caso di coperture congrue, le preferenze come motivo di annullamento possono essere invocate solo se il creditore dell'atto giuridico [...] **nullo, annullabile o inopponibile** sapeva [...], al momento dell'operazione, che il debitore era insolvente.

- (9) Talune coperture congrue, vale a dire gli atti giuridici compiuti direttamente a beneficio [...] **dei beni del debitore** a fronte di un equo corrispettivo, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione degli atti giuridici [...] **nulli, annullabili o inopponibili**. Tali atti giuridici mirano a sostenere l'ordinaria attività quotidiana dell'impresa del debitore. **Essi** [...] dovrebbero avere una base contrattuale e richiedere lo scambio diretto delle prestazioni reciproche[...]. Tuttavia tale esclusione non dovrebbe riguardare la concessione di crediti. Inoltre le prestazioni e le controprestazioni nell'ambito di tali atti giuridici dovrebbero essere di valore equivalente. Allo stesso tempo le controprestazioni dovrebbero andare a beneficio [...] **del debitore** e non di terzi. Tale **esclusione** [...] dovrebbe riguardare in particolare il rapido pagamento delle merci, dei salari o delle tariffe per i servizi[...]; il pagamento in contanti o tramite carta di beni necessari per l'attività quotidiana del debitore; la fornitura di beni, prodotti o servizi con pagamento a ricevimento fattura; la creazione di un diritto di garanzia a fronte dell'erogazione del prestito **o durante la proroga di un prestito, se necessario alla luce delle norme nazionali per mantenere l'equivalenza di valore tra la prestazione e la controprestazione**; il pagamento tempestivo di diritti a favore della pubblica amministrazione a titolo oneroso, [...] **come** l'ammissione a terreni pubblici o istituzioni pubbliche [...]. **Il pagamento dei salari ai dipendenti del debitore può essere considerato effettuato direttamente, conformemente al diritto nazionale, se eseguito entro tre mesi dalla prestazione dei servizi da parte del dipendente oggetto di remunerazione.**

- (10) I finanziamenti nuovi o temporanei forniti durante un tentativo di ristrutturazione, **in conformità delle prescrizioni del diritto nazionale**, anche nel corso di una procedura preventiva di insolvenza ai sensi del titolo II della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>, dovrebbero essere tutelati nelle successive procedure di insolvenza. [...]
- (10 bis) In quanto strumento di armonizzazione minima, la presente direttiva non interferisce con le legislazioni nazionali sulla validità degli atti giuridici soggetti alle norme in materia di azioni revocatorie. Spetta pertanto agli Stati membri decidere se considerare l'atto giuridico pregiudizievole nullo *ipso iure*, se renderlo inefficace o inopponibile o se richiederne l'annullamento da parte dell'organo giurisdizionale.**

---

<sup>4</sup> Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).

- (11) La principale conseguenza **della nullità, dell'annullamento o dell'inopponibilità** nell'ambito di una procedura revocatoria è l'obbligo per la parte che beneficia dell'atto giuridico [...] nullo, **annullabile o inopponibile di restituire i benefici causati da tale atto giuridico alla [...]**massa fallimentare [...]. [...]L'**obbligo di restituzione** dovrebbe comprendere gli emolumenti, se del caso, e gli interessi, conformemente al diritto civile [...] applicabile e [...] **potrebbe considerarsi adempiuto con la restituzione del corrispettivo in natura o mediante il pagamento del suo corrispettivo monetario in conformità del diritto nazionale. Dovrebbe essere possibile intentare azioni revocatorie contro successori a titolo particolare del debitore se questi hanno acquisito il bene essendo a conoscenza delle circostanze su cui si basano le azioni revocatorie.**
- (12) Le parti strettamente correlate al debitore, come i parenti nel caso di un debitore persona fisica o le persone che svolgono ruoli decisivi in relazione a un debitore persona giuridica, godono generalmente di un vantaggio in termini di informazioni sulla situazione finanziaria del debitore. Al fine di prevenire comportamenti abusivi, è opportuno stabilire misure di salvaguardia supplementari. Di conseguenza, nel contesto delle azioni revocatorie, quando la controparte coinvolta nell'atto giuridico [...] nullo, **annullabile o inopponibile** è una parte strettamente correlata al debitore, dovrebbero essere introdotte presunzioni legali relative alla conoscenza delle circostanze su cui si basavano le condizioni per l'azione revocatoria. Tali presunzioni dovrebbero essere confutabili e dovrebbero mirare a invertire l'onere della prova a beneficio della massa fallimentare.

- (13) Migliorare [...] **i mezzi a disposizione** degli amministratori delle procedure di insolvenza **al fine** di individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare, **nonché i beni oggetto di azioni revocatorie**, è essenziale per massimizzare il valore della stessa. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli amministratori delle procedure di insolvenza possono [...] accedere alle informazioni contenute nei registri di dati pubblici, **alcuni dei quali sono stati istituiti ai sensi del** [...] diritto dell'Unione e **sono** interconnessi a livello europeo, quali il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS)[...] **o** il sistema di interconnessione dei registri fallimentari (IRI) [...]. Spesso **avere** [...] accesso **solo** alle informazioni contenute nelle banche dati pubbliche non è tuttavia sufficiente per individuare e rintracciare [...] beni che [...] **fanno parte**, o dovrebbero [...] **far parte**, [...] della massa fallimentare. In particolare, gli amministratori delle procedure di insolvenza incontrano difficoltà pratiche quando cercano di accedere ai registri delle attività situati [...] **in Stati membri diversi da quello in cui sono stati nominati**.
- (14) È pertanto necessario stabilire disposizioni volte a garantire che gli amministratori delle procedure di insolvenza, nell'esercizio delle loro funzioni nell'ambito di una procedura di insolvenza, possano avere accesso, direttamente o indirettamente, alle informazioni contenute in banche dati che non sono accessibili al pubblico.

- (15) Un [...] accesso diretto **immediato** ai registri [...] dei conti bancari e [...] ai sistemi **elettronici** di reperimento dei dati è spesso indispensabile per massimizzare il valore della massa fallimentare. È pertanto opportuno stabilire norme che **prevedano** l'accesso diretto alle informazioni contenute nei registri dei conti bancari [...] e nei sistemi **elettronici** di reperimento dei dati **alle autorità o** agli organi giurisdizionali designati [...] **degli Stati membri. Al fine di rintracciare e individuare i beni appartenenti alla massa fallimentare, nonché i beni oggetto di azioni revocatorie, può essere necessario concedere l'accesso non solo alle informazioni sui conti bancari del debitore, ma anche alle informazioni sui conti bancari di terzi, qualora vi siano fondati motivi per ritenere che siano beneficiari di atti giuridici nulli, annullabili o inopponibili.** Qualora uno Stato membro fornisca accesso alle informazioni sui conti bancari mediante un sistema elettronico centrale di reperimento dei dati, tale Stato membro dovrebbe garantire che l'autorità che gestisce i sistemi di reperimento trasmetta i risultati delle ricerche **alle autorità o** agli organi giurisdizionali designati in modo immediato e non filtrato.

- (16) Al fine di rispettare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla vita privata, l'accesso diretto e immediato ai registri dei conti bancari dovrebbe essere consentito [...] **alle autorità amministrative o** agli organi giurisdizionali [...] designati a tal fine dagli Stati membri. Gli amministratori delle procedure di insolvenza dovrebbero pertanto essere autorizzati ad accedere alle informazioni contenute nei registri dei conti bancari [...] indirettamente, chiedendo **alle autorità o** agli organi giurisdizionali designati nel loro Stato membro di accedere **ai registri e [...] di consultarli. Gli Stati membri dovrebbero poter designare autorità o organi giurisdizionali differenti ai fini dell'accesso ai registri nazionali dei conti bancari o ai sistemi elettronici di reperimento dei dati a livello nazionale o transfrontaliero attraverso il sistema di interconnessione dei registri dei conti bancari (SIRCB). Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter prevedere che le condizioni per l'accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari debbano essere verificate da autorità o organi giurisdizionali differenti dalle autorità o dagli organi giurisdizionali designati ai sensi della presente direttiva. L'accesso alle informazioni dovrebbe essere concesso solo caso per caso, se necessario per specifiche procedure di insolvenza, al fine di individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare nonché i beni oggetto di azioni revocatorie. Tuttavia, in linea con il carattere di armonizzazione minima della presente direttiva, gli Stati membri possono adottare o mantenere norme nazionali che prevedano l'accesso e la consultazione diretti dei loro registri nazionali dei conti bancari e sistemi elettronici di reperimento dei dati per gli amministratori delle procedure di insolvenza con o senza autorizzazione giudiziaria. Qualora [...] tale accesso e consultazione diretti siano consentiti agli amministratori delle procedure di insolvenza, gli Stati membri non dovrebbero designare autorità o organi giurisdizionali ai fini dell'accesso e della consultazione dei loro registri nazionali dei conti bancari o sistemi elettronici di reperimento dei dati.**

(17) La direttiva (UE) [...] **2024/1640** [...] del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup> [...] prevede che i meccanismi centralizzati automatici, **come i registri centrali o i sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati**, siano interconnessi attraverso il [...] **SIRCB** [...], che sarà sviluppato e gestito dalla Commissione. In considerazione della crescente rilevanza dei casi di insolvenza con implicazioni transfrontaliere e dell'importanza delle informazioni finanziarie pertinenti al fine di massimizzare il valore della massa fallimentare nelle procedure di insolvenza, **le autorità o gli organi giurisdizionali** [...] designati [...] dovrebbero poter accedere [...] ai **registri** dei conti bancari [...] e ai **sistemi elettronici di reperimento dei dati** e consultarli **direttamente** attraverso il [...] **SIRCB** [...]. **L'accesso delle autorità o degli organi giurisdizionali designati a norma della presente direttiva alle informazioni sui conti bancari a livello transfrontaliero attraverso il SIRCB si basa sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri derivante dal rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), nonché dei diritti e dei principi fondamentali sanciti dal diritto internazionale e dagli accordi internazionali di cui l'Unione o tutti gli Stati membri sono parte, compresa la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione. La facoltà di accedere alle informazioni sui conti bancari e di consultarle attraverso il SIRCB di cui alla presente direttiva dovrebbe essere esercitata nel rispetto delle norme dell'Unione e nazionali, nonché delle garanzie procedurali nazionali in materia di protezione dei dati personali.**

---

<sup>5</sup> GU

- (18) I dati personali ottenuti a norma della presente direttiva dovrebbero essere trattati **solo** [...] conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati **dalle autorità o** dagli organi giurisdizionali designati e dagli amministratori delle procedure di insolvenza e se necessario e proporzionato al fine di individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare [...] in una procedura di insolvenza in corso.
- (19) La direttiva (UE) [...] **2024/1640** [...] <sup>6</sup> garantisce che le persone [...] **con** [...] un legittimo interesse abbiano accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva [...], conformemente alle norme in materia di protezione dei dati. [...] **Ai fini del rintracciamento** dei beni nel contesto delle procedure di insolvenza in corso, [...] **dovrebbe essere concesso tempestivamente** agli amministratori delle procedure di insolvenza **l'accesso a specifiche categorie di informazioni sulla titolarità effettiva contenute nei registri centrali interconnessi dei titolari effettivi.** [...].

---

<sup>6</sup> [...]

(20) Per garantire che i beni possano essere rintracciati in modo efficiente nel contesto delle procedure di insolvenza transfrontaliere, agli amministratori delle procedure di insolvenza [...] dovrebbe essere consentito un rapido accesso ai registri e **alle banche dati nazionali, anche se tali registri sono situati in uno Stato membro diverso da quello in cui l'amministratore della procedura di insolvenza è stato nominato. L'accesso dovrebbe essere fornito senza il coinvolgimento di autorità o di organi giurisdizionali intermediari, consentendo agli amministratori delle procedure di insolvenza di comunicare direttamente con i soggetti che gestiscono o mantengono i registri o le banche dati nazionali interessati. In linea con la natura di armonizzazione minima della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero poter disporre la consultazione diretta delle serie di dati contenute in tali registri o banche dati da parte degli amministratori delle procedure di insolvenza.** Le condizioni di accesso applicabili agli amministratori delle procedure di insolvenza stranieri non dovrebbero essere più onerose di quelle che si applicano agli amministratori delle procedure di insolvenza nazionali, **pertanto gli Stati membri non possono applicare condizioni diverse unicamente sulla base del fatto che il richiedente è un amministratore delle procedure di insolvenza straniero. Gli aspetti procedurali relativi al ricevimento e all'approvazione delle richieste presentate dagli amministratori delle procedure di insolvenza nazionali o stranieri, quali la lingua della procedura o la verifica delle condizioni di accesso, dovrebbero essere disciplinati dal diritto dello Stato membro in cui sono detenuti i registri e le banche dati.**

- (20 bis) Al fine di istituire un sistema efficace e coerente di esecuzione dei debiti nei confronti dei beni dei debitori, è essenziale impedire che i debitori occultino i loro beni, anche attraverso l'acquisizione di strumenti finanziari, come i titoli. Le differenze tra i sistemi di regolamento nazionali, nonché le diverse tipologie e caratteristiche degli strumenti finanziari, possono dar luogo a difficoltà di accesso ai registri e di identificazione del titolare effettivo finale di uno strumento finanziario. Pertanto, indipendentemente dal tipo di registro, banca dati o altra fonte di informazione esistenti che uno Stato membro utilizzi, è necessario che gli Stati membri dispongano di un quadro che faciliti il rintracciamento e l'identificazione dei titolari di strumenti finanziari rendendo tali registri e banche dati nazionali accessibili su richiesta a norma della presente direttiva.
- (21) Nel contesto di una liquidazione per insolvenza, le disposizioni legislative nazionali in materia di insolvenza dovrebbero consentire il realizzo dei beni [...] **di un'impresa** attraverso la vendita dell'impresa, o di parte di essa, in regime di continuità aziendale. "La vendita in regime di continuità aziendale" **dovrebbe essere intesa, [...] ai fini della presente [...] direttiva**, come il trasferimento totale o parziale [...] di un'impresa a un acquirente in **modo tale** che l'impresa [...], o una sua parte **sufficientemente rilevante**, [...] **possa** continuare a operare come unità economicamente produttiva[...] **e non** dovrebbe essere intesa come **comprendente** la vendita dei beni dell'impresa settore per settore (liquidazione per settori).

(22) Si presume generalmente che in caso di liquidazione si possa recuperare un maggior valore vendendo [...] **un'impresa [...], o parte di essa [...], in regime di continuità aziendale piuttosto che mediante una liquidazione per settori. Al fine di promuovere le vendite [...] in regime di continuità aziendale, le discipline nazionali in materia di insolvenza dovrebbero prevedere [...] un meccanismo [...] grazie al quale un debitore in difficoltà finanziaria, con l'aiuto o sotto la supervisione di un [...] commissario [...], possa cercare acquirenti interessati e [...] preparare la vendita [...] di un'impresa in regime di continuità aziendale ("meccanismo di pre-pack") prima dell'apertura formale della procedura di insolvenza [...]. I restanti beni [...] di tale impresa possono pertanto essere realizzati rapidamente subito dopo l'apertura formale di tale procedura. La presente direttiva dovrebbe stabilire norme minime per un meccanismo di pre-pack, lasciando nel contempo agli Stati membri sufficiente flessibilità nell'attuazione per adeguare tali norme nel diritto nazionale vigente in materia di insolvenza. [...] Il meccanismo di pre-pack dovrebbe consistere in due fasi, vale a dire una fase di preparazione e una fase di liquidazione. La fase di preparazione dovrebbe essere finalizzata a trovare un acquirente adeguato per l'impresa del debitore, o parte di essa, e dovrebbe essere riservata, almeno per quanto riguarda gli sforzi volti a trovare un acquirente adeguato. La fase di liquidazione dovrebbe essere finalizzata ad approvare ed eseguire la vendita dell'impresa del debitore, o di parte di essa, e a ripartire il ricavato tra i creditori, conformemente al diritto nazionale. La fase di liquidazione dovrebbe iniziare con la decisione di un organo giudiziario, o di qualsiasi altro organo competente, di aprire formalmente una procedura di insolvenza a norma del diritto nazionale che porti alla liquidazione del debitore. Non è escluso che il debitore possa proseguire la sua attività commerciale dopo la chiusura della fase di liquidazione con la parte restante dell'attività economica. La fase di liquidazione dovrebbe essere svolta mediante procedure di insolvenza diverse dalle procedure di ristrutturazione preventiva. Negli Stati membri in cui si applica il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>, la fase di liquidazione dovrebbe essere svolta mediante le procedure di insolvenza di cui all'allegato A diverse dalle procedure di ristrutturazione preventiva.**

---

<sup>7</sup> **Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).**

**(22 bis) Il meccanismo di pre-pack dovrebbe lasciare impregiudicati i diritti dei lavoratori sanciti dal diritto dell'Unione e nazionale, compreso il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori. Nello specifico, dovrebbe essere disciplinato da disposizioni legislative o regolamentari e dovrebbe essere interpretato in modo tale che il trasferimento totale o parziale di un'impresa sia preparato con l'assistenza di un commissario sotto la supervisione dell'organo giurisdizionale o dell'autorità competente, prima dell'apertura formale di una procedura di insolvenza in vista della liquidazione dei beni del debitore. Sebbene l'obiettivo principale del meccanismo di pre-pack sia consentire, nell'interesse dei creditori e nell'ambito della procedura di insolvenza, una liquidazione dei beni del debitore mediante il trasferimento totale o parziale dell'impresa in regime di continuità aziendale che soddisfi al meglio i creditori, tale meccanismo può anche servire a preservare l'occupazione. Di conseguenza, quando si svolge nell'ambito di una procedura che potrebbe concludersi con la liquidazione del debitore, la fase di liquidazione del meccanismo di pre-pack di cui alla presente direttiva è una procedura ammissibile ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio<sup>8</sup>.**


**(22 ter) Il meccanismo di pre-pack non sostituisce le norme sostanziali nazionali, in particolare per quanto riguarda il grado dei crediti dei creditori, la ripartizione del ricavato, la partecipazione dei creditori o la remunerazione del commissario e dell'amministratore delle procedure di insolvenza. Nel caso in cui un organo giurisdizionale o un'autorità competente non autorizzi la vendita di un'impresa, o di parte di essa, come proposto dal commissario, la procedura di insolvenza dovrebbe proseguire conformemente al diritto nazionale applicabile in materia di insolvenza. L'apertura della fase di liquidazione è soggetta ai requisiti per l'apertura di una procedura di insolvenza ai sensi del diritto nazionale, come la presenza di un motivo per l'apertura di una procedura.**

---

<sup>8</sup> **Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).**

**(22 quater) Il meccanismo di pre-pack di cui alla presente direttiva dovrebbe essere applicato ai debitori che sono persone giuridiche. Gli Stati membri possono estendere l'applicazione del meccanismo di pre-pack alle persone fisiche che sono imprenditori.**

(23) [...]



(24) [...] **Il meccanismo** di pre-pack dovrebbe garantire che **la migliore offerta ricevuta durante [...] la fase di preparazione sia presentata all'organo giurisdizionale o all'autorità competente per autorizzazione o ai creditori per approvazione [...]. Il commissario dovrebbe valutare e indicare se la liquidazione per settori [...] recupererebbe per i creditori un valore manifestamente superiore al prezzo di mercato ottenuto [...] attraverso la vendita dell'impresa[...], o parte di essa[...], in regime di continuità aziendale. Il valore di continuità aziendale di un'impresa [...] può essere ragionevolmente ritenuto superiore al suo valore di liquidazione per settori poiché si basa sull'ipotesi che l'impresa [...] prosegua la sua attività con il minimo di perturbazioni, mantenga la fiducia dei creditori finanziari, degli azionisti e dei clienti e continui a generare reddito. [...] Non dovrebbe essere imposto alcun onere eccessivo al commissario e al processo, e in particolare non dovrebbe essere richiesta una valutazione completa nella fase di preparazione del processo, tranne qualora il potenziale acquirente sia una parte strettamente correlata al debitore. [...] Il diritto nazionale può imporre al commissario di tenere conto di elementi diversi dal prezzo, tra cui l'interesse pubblico o la garanzia della sostenibilità economica di un'impresa. Tuttavia, qualora [...] la valutazione del [...] commissario o [...] dell'amministratore delle procedure di insolvenza [...] riguardi un caso in cui [...] l'offerta ritenuta migliore sia presentata da una parte strettamente correlata al debitore, dovrebbe applicarsi l'obbligo di imporre [...] un esame più approfondito. [...] Gli Stati membri possono imporre al commissario di dimostrare che l'offerta individuata come migliore non pone i creditori in una situazione peggiore di quella in cui si troverebbero con un meccanismo alternativo volto a far fronte all'insolvenza del debitore. Il commissario dovrebbe documentare la preparazione del processo di vendita, in modo da fornire una base adeguata per l'autorizzazione o l'approvazione della migliore offerta.**

- (24 bis) **Qualora durante la fase di preparazione risulti evidente che gli obiettivi del meccanismo di pre-pack non possono essere raggiunti, gli Stati membri dovrebbero poter consentire la conclusione della procedura di pre-pack. Tali situazioni possono verificarsi quando il debitore non collabora con il commissario o non conduce la fase di preparazione con la dovuta diligenza o quando non vi sono ragionevoli prospettive di vendere l'impresa in regime di continuità aziendale. Quest'ultimo caso potrebbe verificarsi, ad esempio, quando i libri e i registri del debitore sono incompleti o carenti al punto da rendere impossibile l'accertamento della sua situazione economica e finanziaria. Inoltre, ogniqualvolta sia richiesto che il processo di vendita condotto durante la fase di preparazione sia competitivo, trasparente, equo e conforme alle norme di mercato, il compimento, da parte del debitore, di atti che non rispettano tali requisiti può essere considerato una mancata applicazione della dovuta diligenza. Tuttavia, se il proseguimento della fase di preparazione è nell'interesse generale dei creditori, gli Stati membri possono prevedere che, anche qualora il debitore non collabori con il commissario o non conduca la fase di preparazione con la dovuta diligenza, l'organo giurisdizionale o l'autorità competente possa limitare il diritto dei debitori di amministrare la propria impresa conformemente al diritto applicabile in materia di insolvenza, allo scopo di portare a compimento il meccanismo di pre-pack.**
- (25) **Al fine di [...] assicurare che [...] un'impresa sia venduta al miglior [...] prezzo [...] attraverso il meccanismo di pre-pack, gli Stati membri dovrebbero garantire che il processo di vendita nella fase di preparazione sia condotto secondo elevati standard di competitività, trasparenza ed equità [...]. In alternativa, gli Stati membri possono prevedere che, dopo l'apertura della fase di liquidazione o la presentazione del miglior offerente raccomandato, sia indetta un'asta pubblica per selezionare la migliore offerta o che l'offerta raccomandata dal commissario sia approvata dai creditori. Spetta agli Stati membri decidere se l'approvazione dei creditori debba essere concessa dall'assemblea dei creditori o dal comitato dei creditori.**

- (25 bis) **Agli Stati membri non è vietato prevedere che un organo giurisdizionale o un'autorità competente, che abbia accertato che il processo di vendita non è competitivo, trasparente, equo e conforme alle norme di mercato, possa decidere di procedere a un'asta pubblica o a una liquidazione per settori dei beni del debitore nell'ambito di una procedura di insolvenza avviata nel quadro del meccanismo di pre-pack.**
- (25 ter) **Nei sistemi di insolvenza basati sul principio dell'autonomia del creditore, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che spetti all'assemblea dei creditori o al comitato dei creditori autorizzare la vendita dell'impresa del debitore, o di parte di essa, conformemente al diritto nazionale.**
- (26) Se uno Stato membro sceglie di imporre standard elevati nella fase di preparazione, il commissario [...] o, **qualora e nella misura in cui gli Stati membri decidano in tal senso, il debitore non spossessato**, dovrebbe avere la responsabilità di garantire che il processo di vendita sia competitivo, trasparente, equo e conforme alle norme di mercato. Il rispetto delle norme di mercato in tale contesto dovrebbe presupporre che il processo sia compatibile con le norme e le prassi standard in materia di fusioni e acquisizioni nello Stato membro interessato [...] e **comprendere** l'invito a parti potenzialmente interessate a partecipare al processo di vendita, la comunicazione delle stesse informazioni a tutti i potenziali acquirenti, la possibilità per gli acquirenti interessati di esercitare la dovuta diligenza e l'ottenimento delle offerte dalle parti interessate attraverso un processo strutturato.

(27) Se uno Stato membro sceglie di [...] **esigere** che [...] **sia indetta** un'asta pubblica **prima o** dopo l'apertura della fase di liquidazione, l'offerta selezionata dal commissario durante la fase di preparazione dovrebbe essere utilizzata come offerta iniziale ("prima offerta" o "stalking horse") **ai fini dell'asta** [...]. Il debitore dovrebbe essere in grado di offrire incentivi al "primo offerente" accettando di farsi carico, in particolare, del rimborso delle spese o delle penali per mancata finalizzazione nel caso in cui all'asta pubblica venga selezionata un'offerta migliore. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia garantire che tali incentivi concessi dai debitori ai "primi offerenti" durante la fase di preparazione siano commisurati e non dissuadano altri offerenti potenzialmente interessati dal partecipare all'asta pubblica nella fase di liquidazione.

(28) **Per evitare che il semplice fatto che un'impresa sia oggetto di una procedura di insolvenza ne riduca il valore, è importante garantire che le controparti operative, quali i fornitori o i clienti del debitore interessato, siano rilevate dall'acquirente e non siano interessate dalla procedura di insolvenza. [...] Pertanto, l'apertura di una procedura di insolvenza non dovrebbe comportare la risoluzione anticipata dei contratti in base ai quali le parti hanno ancora [...] determinati obblighi da assolvere [...] e che sono necessari per il proseguimento delle attività commerciali. Tale risoluzione comprometterebbe indebitamente il valore dell'impresa, o di parte di essa, ai fini della vendita [...] mediante il meccanismo di pre-pack. È pertanto opportuno garantire che tali contratti siano ceduti all'acquirente dell'impresa del debitore, o di parte di essa, anche senza il consenso della controparte del debitore in tali contratti. [...] Tuttavia possono esservi [...] situazioni in cui la cessione [...] di determinati obblighi derivanti da tali contratti [...] non costituisce un'ipotesi ragionevole[...]. [...] Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che, a seconda del tipo di contratto, della qualità delle parti o degli interessi dell'impresa in questione, sia richiesto il consenso della controparte o delle controparti del debitore per la cessione degli obblighi contrattuali. [...] Gli Stati membri dovrebbero poter richiedere il consenso del licenziatario per risolvere i contratti relativi alle licenze di diritti di proprietà intellettuale e industriale, di cui il debitore è il licenziante, in quanto la tutela di tali diritti in caso di insolvenza del licenziante sostiene gli investimenti nello sviluppo di tali diritti.**

- (28 bis) Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter introdurre una misura di salvaguardia supplementare per la tutela degli interessi legittimi della controparte concedendo alla controparte il diritto di recedere dal contratto ceduto con un preavviso di tre mesi.**
- (28 bis bis) Le disposizioni della presente direttiva sulla cessione automatica dei contratti all'acquirente non pregiudicano il diritto della controparte di recedere dal contratto secondo i termini applicabili, né il diritto della controparte di ricorrere alle misure garantite dal diritto contrattuale applicabile che sono volte ad assicurare l'adempimento conforme dell'obbligo del debitore in caso di mancata o inesatta esecuzione, come il diritto della controparte di richiedere un deposito o diritti di garanzia o il diritto di non eseguire una prestazione prima o dopo la cessione.**
- (28 ter) Al fine di aumentare l'attrattiva degli accordi di cessione degli attivi per i potenziali acquirenti e, di conseguenza, di ottenere prezzi più elevati nelle vendite in regime di continuità aziendale, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli acquirenti acquisiscano le imprese senza debiti e passività. Pertanto, i crediti dei creditori dovrebbero essere soddisfatti con il ricavato della vendita e non fatti valere direttamente nei confronti dell'acquirente di un'impresa. Tuttavia, gli obblighi derivanti da contratti ineseguiti o da rapporti di lavoro, ad esempio eventuali diritti a prestazioni previdenziali professionali, trasferiti all'acquirente restano in capo all'acquirente. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter introdurre o mantenere norme che prevedano che la condotta del debitore sia presa in considerazione nella valutazione della responsabilità dell'acquirente per danni, se tale condotta è imputabile all'acquirente ai sensi del diritto applicabile in materia di insolvenza. Tali norme possono applicarsi ai danni disciplinati dal diritto ambientale o ai danni connessi alla proprietà o al controllo di determinati beni.**

- (28 quater) Lo svincolo dei diritti di garanzia o di altri gravami su beni appartenenti all'impresa del debitore dovrebbe essere disciplinato dal diritto nazionale. Qualora la legislazione di uno Stato membro richieda il consenso esplicito del titolare dei diritti di garanzia per lo svincolo di tali diritti, lo Stato membro in questione dovrebbe poter prevedere una deroga a tale obbligo, a condizione che il titolare dei crediti garantiti non si opponga allo svincolo.**
- (28 quinquies) La migliore offerta non dovrebbe essere esclusa dalla fase di preparazione solo perché proveniente da una parte strettamente correlata a un debitore. Le parti strettamente correlate al debitore dovrebbero pertanto essere autorizzate a presentare un'offerta e, in caso di accettazione dell'offerta, dovrebbero trovarsi su un piano di parità con gli altri offerenti e poter acquisire l'impresa interessata senza debiti e passività. L'ammissibilità, alla presentazione di un'offerta, delle parti strettamente correlate dovrebbe tuttavia essere bilanciata con un esame più approfondito del processo di presentazione delle offerte. Offrire pari opportunità agli altri offerenti, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle informazioni, e garantire la simmetria delle informazioni contribuisce alla rapidità e all'efficienza del meccanismo di pre-pack e consente agli altri offerenti di preparare le loro offerte.**
- (28 sexies) Se l'offerta presentata da una parte strettamente correlata al debitore è ritenuta la migliore offerta, gli Stati membri dovrebbero poter introdurre misure di salvaguardia supplementari per l'autorizzazione e l'esecuzione della vendita dell'impresa del debitore, o di parte di essa. Tali misure di salvaguardia possono includere, ad esempio, l'obbligo per l'acquirente di garantire il proseguimento dell'attività per un periodo di tempo minimo o il mantenimento dei contratti di lavoro in corso.**

- (29) La possibilità di far valere i diritti di prelazione nel corso [...] **di un** processo di vendita comporterebbe una distorsione della concorrenza [...] **nell'ambito del meccanismo** di pre-pack. I potenziali offerenti potrebbero astenersi dal presentare offerte [...] **qualora vi sia la possibilità che i titolari dei diritti, a loro discrezione, escludano tali offerte,** indipendentemente dal tempo e dalle risorse investite e dal valore economico [...] **delle offerte interessate.** Al fine di garantire che [...] **le offerte vincenti riflettano i migliori prezzi disponibili** sul mercato, i diritti di prelazione non dovrebbero essere concessi agli offerenti, né dovrebbero essere fatti valere nel corso [...] **della fase di liquidazione.** I titolari di diritti di prelazione concessi prima dell'avvio del meccanismo di pre-pack, invece di avvalersi della loro opzione, dovrebbero essere invitati a partecipare all'offerta. **Gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere la possibilità di far valere i diritti di prelazione previsti dalla legge.**
- (30) Gli Stati membri dovrebbero consentire ai creditori garantiti di partecipare al processo di presentazione delle offerte nel meccanismo di pre-pack offrendo l'importo dei loro crediti garantiti come corrispettivo per l'acquisto dei beni sui quali detengono una garanzia ("offerta sotto forma di estinzione del credito" o "credit bidding"). Le offerte sotto forma di estinzione del credito non dovrebbero tuttavia essere usate in modo **tale** da offrire ai creditori garantiti un indebito vantaggio nel processo di presentazione delle offerte, ad esempio [...] **se** l'importo del credito garantito nei confronti dei beni [...] **di un** debitore è superiore al valore di mercato dell'impresa **del debitore. Un creditore garantito, in quanto tale, non dovrebbe poter presentare un'offerta per l'intero importo di un credito nei confronti dell'impresa del debitore il cui valore sia inferiore all'importo di tale credito, dissuadendo in tal modo i potenziali concorrenti dal partecipare al processo di presentazione delle offerte. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe limitare l'importo dell'offerta del creditore nei casi in cui vi siano crediti con garanzie insufficienti ("undersecured") o con garanzie reali insufficienti ("undercollateralised"). In tali casi, un creditore garantito dovrebbe essere autorizzato a presentare un'offerta per un importo che dia luogo a una compensazione attraverso una riduzione del prezzo di acquisto, senza superare il valore di mercato dell'impresa. La limitazione della capacità del creditore di presentare un'offerta pari al valore di un credito garantito non comporta la perdita dei diritti di garanzia del creditore per la parte del credito che non può essere utilizzata nel processo di presentazione delle offerte.**

(31) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, e non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare i sistemi nazionali di controllo delle concentrazioni. Nel selezionare la migliore offerta, il commissario dovrebbe essere autorizzato a tenere conto dei rischi normativi derivanti dalle offerte che richiedono l'autorizzazione delle autorità garanti della concorrenza e può consultare tali autorità se consentito dalle norme applicabili. **La comunicazione di informazioni da parte dell'autorità garante della concorrenza non dovrebbe essere in contrasto con le norme nazionali in materia di protezione dei segreti aziendali.** Dovrebbe rimanere responsabilità degli offerenti fornire tutte le informazioni necessarie per valutare tali rischi e avviare un dialogo tempestivo con le autorità garanti della concorrenza al fine di attenuarli. Al fine di aumentare le probabilità di successo delle procedure, in presenza di un'offerta che comporta tali rischi, il commissario o il debitore [...] **dovrebbero essere tenuti** a svolgere il proprio ruolo in modo da facilitare la presentazione di offerte alternative.

(32) Gli amministratori sovrintendono alla gestione degli affari di [...] **un'impresa** e hanno la migliore visione d'insieme della sua situazione finanziaria. Sono pertanto tra i primi a capire se [...] **un'impresa** è prossima all'insolvenza o è già insolvente. Una richiesta tardiva di apertura della procedura di insolvenza può comportare valori di recupero inferiori per i creditori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto introdurre l'obbligo per gli amministratori di presentare tale richiesta entro un determinato termine. **Nel contesto di tale obbligo, gli Stati membri possono definire l'insolvenza in modo diverso rispetto a quello che determina l'apertura di una procedura di insolvenza. Qualora uno Stato membro abbia più di una soglia di insolvenza, spetta a tale Stato membro determinare quale di tali soglie determini l'obbligo di presentare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza. [...]. Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero altresì determinare a quali persone si applicano gli obblighi degli amministratori, tenendo conto della varietà delle responsabilità che talune persone o organi potrebbero avere per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione dell'impresa.**

(32 bis) **Gli Stati membri dovrebbero fissare un termine per l'obbligo di presentare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza che non sia superiore a tre mesi dal momento in cui gli amministratori sono venuti a conoscenza, o si può ragionevolmente presumere che siano venuti a conoscenza, dell'insolvenza dell'impresa. Se l'impresa riacquista la propria solvibilità prima di tale termine, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere l'inizio di un nuovo periodo qualora l'impresa torni successivamente a essere di nuovo insolvente.**

**(32 quater) È essenziale che, in caso di insolvenza di un'impresa, gli amministratori abbiano la responsabilità primaria di tutelare la massa dei creditori. Poiché tale protezione può essere conseguita in modi diversi, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che l'obbligo di presentare una domanda di apertura di una procedura di insolvenza possa essere adempiuto informando il pubblico dell'insolvenza dell'impresa mediante notifica in un registro pubblico, al fine di garantire che i creditori possano richiedere una procedura di insolvenza. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero anche poter sospendere l'obbligo degli amministratori di presentare una domanda di apertura di una procedura di insolvenza, qualora adottino misure volte a tutelare gli interessi della massa dei creditori dell'impresa insolvente, a condizione che tali misure garantiscano un livello di protezione della massa dei creditori che sia equivalente a quello fornito dall'obbligo di presentare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza. Tali misure possono includere, ad esempio, l'avvio di provvedimenti da parte dei proprietari dell'impresa per ripristinare la solvibilità.**

(33) Al fine di garantire che gli amministratori non agiscano **contro gli interessi dei creditori** [...] ritardando, nonostante i segni di insolvenza, la presentazione di una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza, gli Stati membri dovrebbero prevedere disposizioni che rendano gli amministratori civilmente responsabili della violazione dell'obbligo di presentare tale richiesta. In tal caso gli amministratori dovrebbero risarcire i creditori per **gli eventuali** danni derivanti dal deterioramento del valore di recupero [...] **dell'impresa** rispetto alla situazione in cui la richiesta fosse stata presentata entro i termini. **A meno che la presente direttiva non preveda norme specifiche, tutti gli altri aspetti della responsabilità civile, quali il calcolo dei danni o l'onere della prova, dovrebbero essere disciplinati dal diritto nazionale.** Gli Stati membri dovrebbero **inoltre** poter adottare o mantenere norme nazionali più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva per quanto riguarda la responsabilità civile degli amministratori in relazione alla presentazione della richiesta di apertura di una procedura di insolvenza.

**(33 bis) Qualora autorizzino gli amministratori ad adottare misure per tutelare gli interessi della massa dei creditori diverse dal rispetto dell'obbligo di presentare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza, gli Stati membri dovrebbero altresì stabilire disposizioni che garantiscano che gli amministratori siano responsabili per gli eventuali danni causati ai creditori derivanti dal deterioramento del valore di recupero dell'impresa rispetto alla situazione in cui la richiesta di apertura della procedura di insolvenza fosse stata presentata. In tal caso, i creditori dovrebbero essere posti nelle condizioni in cui si troverebbero se la richiesta di apertura di una procedura di insolvenza fosse stata presentata dagli amministratori entro il termine fissato dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero poter disporre che gli amministratori siano esonerati da tale responsabilità se e nella misura in cui tali amministratori siano in grado di dimostrare, sulla base di circostanze oggettive e di informazioni verificabili al momento delle rispettive misure, che le misure adottate hanno fatto ragionevolmente presumere che, in tal modo, il danno ai creditori sarebbe stato evitato e che, quindi, sarebbe stato garantito un livello di tutela della massa dei creditori equivalente alla tutela fornita dall'obbligo di presentare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza. In tali situazioni, dovrebbe applicarsi il diritto nazionale in materia di assolvimento dell'onere della prova.**

(34) [...]

(35) [...]

(36) [...]

(37) [...]



(38) [...]

(39) [...]

(40) [...]



(41) [...]

(42) [...]

(43) [...]

(44) [...]



(45) [...]<sup>9</sup>[...]

(46) [...]



---

<sup>9</sup> [...]

(47) È importante garantire **che i creditori siano opportunamente coinvolti, in modo da tenere adeguatamente conto dei loro interessi** [...]. I comitati dei creditori consentono un migliore coinvolgimento dei creditori nelle procedure di insolvenza, in particolare quando i creditori sarebbero altrimenti impossibilitati a partecipare individualmente a causa delle risorse limitate, dell'importanza economica dei loro crediti o della mancanza di prossimità geografica. I comitati dei creditori possono [...] aiutare i creditori transfrontalieri a esercitare meglio i loro diritti e garantire loro un trattamento equo. Gli Stati membri dovrebbero consentire l'istituzione di un comitato dei creditori una volta aperta la procedura di insolvenza. **Dovrebbero inoltre poter prevedere l'istituzione di un comitato dei creditori prima dell'apertura della procedura di insolvenza. Agli Stati membri non è vietato estendere l'applicazione di tali disposizioni alle procedure di ristrutturazione preventiva.** Un comitato dei creditori dovrebbe essere istituito [...] **ogniquale volta l'assemblea dei creditori [...] decida in tal senso o lo richieda oppure, qualora il diritto nazionale non preveda un'assemblea dei creditori, nel caso in cui i creditori ne facciano richiesta conformemente al diritto nazionale. Gli Stati membri possono decidere che gli organi giurisdizionali, gli amministratori delle procedure di insolvenza o le autorità competenti possano istituire il comitato dei creditori di propria iniziativa o su richiesta di uno o più creditori, dell'amministratore delle procedure di insolvenza o del debitore.** [...]

(48) I costi di costituzione e funzionamento di un comitato dei creditori dovrebbero essere commisurati [...] **ai benefici generati. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che [...]**l'istituzione del comitato dei creditori non [...] **sia** giustificata nei casi in cui i relativi costi e **oneri** di costituzione e funzionamento **siano** [...] superiori alla rilevanza economica delle decisioni che [...] **esso potrebbe adottare.** Ciò può verificarsi quando vi sono troppo pochi creditori, quando la grande maggioranza dei creditori detiene una quota esigua del credito nei confronti del debitore, **quando eventuali ritardi causati dall'istituzione di un comitato dei creditori comporterebbero un deterioramento della situazione finanziaria del debitore** o quando il recupero previsto dalla massa fallimentare nelle procedure di insolvenza è [...] inferiore ai costi di costituzione e funzionamento del comitato dei creditori. [...] **Tali situazioni si verificano** in particolare nei casi di insolvenza [...] **riguardanti debitori imprenditori e piccole**[...] imprese **o nelle procedure di esdebitazione.**

**Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere l'istituzione del comitato dei creditori solo per le grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE. Per le imprese più piccole, il diritto nazionale potrebbe già prevedere in altri modi un adeguato realizzo degli interessi dei creditori nell'ambito delle procedure di insolvenza.**

(48 bis) **Le disposizioni relative all'istituzione del comitato dei creditori dovrebbero applicarsi ai debitori che sono persone giuridiche. Gli Stati membri possono estendere l'applicazione di tali disposizioni alle persone fisiche che sono imprenditori.**

- (49) Gli Stati membri dovrebbero chiarire i requisiti, i doveri e le procedure per la nomina dei membri del comitato dei creditori, nonché le [...] **sue** funzioni [...]. [...] Per evitare indebiti ritardi nella costituzione del comitato dei creditori, i membri dovrebbero essere nominati rapidamente **al fine di garantire l'efficiente svolgimento delle procedure di insolvenza**. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a un'equa rappresentanza dei creditori in seno al comitato **dei creditori** e garantire che la partecipazione al medesimo non sia preclusa ai [...] **creditori residenti in un altro Stato membro**.
- (50) L'equa rappresentanza dei creditori in seno al comitato dei creditori è particolarmente importante in relazione ai creditori non garantiti [...], **compresi quelli con crediti di modesta entità**. [...] **Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che anche persone e soggetti diversi dai creditori, come i rappresentanti dei lavoratori o le associazioni dei creditori, siano ammissibili alla nomina in seno al comitato dei creditori**.

- (51) **Il comitato dei creditori dovrebbe essere coinvolto nelle procedure di insolvenza e assicurarsi che [...] siano condotte in modo da tutelare gli interessi dei creditori, anche seguendo le attività dell'amministratore delle procedure di insolvenza e ricevendo periodicamente informazioni in merito, senza esigere che l'amministratore delle procedure di insolvenza sia subordinato al comitato.** Il ruolo del comitato nel controllo dell'equità e dell'integrità delle procedure può essere svolto in modo efficace solo se il comitato dei creditori e i suoi membri agiscono in modo indipendente dall'amministratore delle procedure di insolvenza e rispondono solo ai creditori [...].
- (52) Il numero di membri del comitato dei creditori dovrebbe, da un lato, essere sufficientemente ampio da garantire la diversità di opinioni e interessi al suo interno e, dall'altro, rimanere relativamente limitato affinché possa svolgere i suoi compiti in modo efficace e tempestivo. **Tuttavia, in casi particolarmente complessi, gli Stati membri dovrebbero poter aumentare il numero dei membri del comitato dei creditori al fine di fornire un'adeguata tutela degli interessi dei creditori.** Gli Stati membri dovrebbero chiarire quando e come la composizione del comitato debba essere modificata, cosa che potrebbe accadere se i rappresentanti non sono più in grado di agire, anche nel miglior interesse dei creditori, o desiderano ritirarsi. [...] **Gli Stati membri dovrebbero inoltre chiarire le condizioni per la revoca dei membri che [...] hanno violato in modo particolarmente grave i propri obblighi in relazione agli interessi dei creditori.**

- (53) [...] **I metodi di lavoro del comitato dei creditori dovrebbero essere** [...] trasparenti ed efficaci. Gli Stati membri dovrebbero pertanto [...] **stabilire** i metodi di lavoro, specificando **le procedure di voto e il quorum necessario, la registrazione delle decisioni adottate dal comitato dei creditori** [...] e come sono garantite l'imparzialità e la riservatezza dei suoi lavori. Tali metodi di lavoro dovrebbero essere autorizzati anche a definire un ruolo per i rappresentanti dei **non creditori** [...] o la trasparenza nei confronti di altri creditori. **Gli Stati membri possono prevedere che i metodi di lavoro possano essere ulteriormente specificati mediante protocolli.**
- (53 bis)** I creditori dovrebbero poter partecipare e votare elettronicamente o delegare il **proprio** diritto di voto a un terzo [...] debitamente [...] **autorizzato**. Tale possibilità sarebbe particolarmente vantaggiosa per i creditori residenti in altri Stati membri.
- (54) [...]

- (55) Al comitato dei creditori dovrebbero essere riconosciuti diritti sufficienti per svolgere le proprie funzioni in modo efficiente ed efficace. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il comitato dei creditori **agisca in maniera trasparente** e possa interagire con gli amministratori delle procedure di insolvenza, gli organi giurisdizionali, il debitore **non spossessato** [...] e i creditori che rappresenta, se necessario, per consentire al comitato **dei creditori** di formarsi e di comunicare [...] **il proprio** parere su questioni di interesse diretto e pertinenti per i creditori, e affinché tale parere sia debitamente preso in considerazione nella procedura. **Gli Stati membri dovrebbero garantire il diritto del comitato dei creditori di chiedere informazioni all'amministratore delle procedure di insolvenza e, qualora il debitore resti in possesso, al debitore. Gli Stati membri potrebbero prevedere il diritto del comitato dei creditori di essere consultato sulle decisioni importanti.** Gli Stati membri potrebbero inoltre conferire al comitato dei creditori il potere di prendere decisioni.
- (56) Poiché il funzionamento del comitato dei creditori comporta spese, gli Stati membri dovrebbero [...] **stabilire norme chiare in merito a** chi le paga. Inoltre dovrebbero stabilire misure di salvaguardia per evitare che i costi del comitato dei creditori riducano in modo sproporzionato il valore di recupero della massa fallimentare.

(57) Per incoraggiare i creditori a diventare membri del comitato dei creditori, gli Stati membri dovrebbero limitare la loro responsabilità civile [...] quando svolgono funzioni in conformità della presente direttiva. Tuttavia, i membri del comitato dei creditori [...] **che abbiano violato i propri obblighi intenzionalmente o agendo con grave negligenza** [...] possono essere rimossi e ritenuti responsabili delle loro azioni. In tali casi gli Stati membri dovrebbero prevedere che i membri siano ritenuti individualmente responsabili del danno arrecato dal loro comportamento scorretto. **Gli Stati membri possono decidere di non applicare tale limitazione della responsabilità civile quando le spese per l'assicurazione che copre la responsabilità personale dei membri del comitato dei creditori sono a carico della massa fallimentare. Qualora conferiscano al comitato dei creditori maggiori poteri che consentano ad esso, ad esempio, di prendere decisioni sui beni del debitore o di accettare operazioni nelle procedure di insolvenza, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che i membri del comitato dei creditori siano ritenuti responsabili allo stesso modo di un amministratore delle procedure di insolvenza.**

(58) Per garantire una maggiore trasparenza delle caratteristiche fondamentali **di tutti i tipi** di procedure di insolvenza nazionali e aiutare in particolare i creditori transfrontalieri a stimare cosa accadrebbe se i loro investimenti fossero coinvolti in siffatte procedure, gli investitori e i potenziali investitori dovrebbero avere facile accesso a tali informazioni in un formato predefinito, comparabile e di facile consultazione. Gli Stati membri dovrebbero preparare e mettere a disposizione del pubblico una scheda standardizzata recante le informazioni chiave. Tale documento sarebbe [...] **importante** per consentire ai potenziali investitori di effettuare una rapida valutazione delle norme in materia di procedure di insolvenza in un determinato Stato membro. Esso dovrebbe contenere spiegazioni sufficienti per consentire al lettore di comprendere le informazioni ivi contenute senza dover ricorrere ad altri documenti. La scheda recante le informazioni chiave dovrebbe includere, in particolare, informazioni pratiche sulle condizioni che determinano **l'apertura della procedura di insolvenza** e sulle misure da adottare per chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza o per insinuare un credito. **Poiché gli Stati membri sono già tenuti a fornire informazioni sulle loro norme nazionali in materia di procedure di insolvenza a norma del regolamento (UE) 2015/848, è importante garantire che le informazioni fornite a norma della presente direttiva siano coerenti con le informazioni fornite a norma di detto regolamento. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di fornire le informazioni richieste dalla presente direttiva attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita dalla decisione 2001/470/CE del Consiglio<sup>10</sup>.**

---

<sup>10</sup> **Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).**

**(58 bis) In caso di situazioni di emergenza eccezionali dovute a calamità naturali o ad altri eventi catastrofici che perturbino gravemente le attività economiche a livello di uno Stato membro o delle sue regioni, gli Stati membri dovrebbero poter agire rapidamente per ridurre al minimo l'impatto negativo di tali situazioni sull'economia. Tali situazioni si sono verificate nel contesto della pandemia di COVID-19 e possono verificarsi nel contesto di una crisi sistemica quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 30), della direttiva 2014/59/UE o in situazioni in cui gli aiuti di Stato sono compatibili con il mercato interno per riparare i danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. In tali situazioni, che comportano il rischio di insolvenze diffuse, anche per le imprese che in circostanze ordinarie sono economicamente sostenibili, gli Stati membri dovrebbero poter derogare temporaneamente a talune disposizioni della presente direttiva. L'ambito di applicazione e la durata delle deroghe dovrebbero essere limitati a quanto essenziale per affrontare la situazione eccezionale, ad esempio applicandosi geograficamente solo alla regione degli Stati membri colpita da una catastrofe naturale. Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione le misure che derogano alla presente direttiva, il loro ambito di applicazione territoriale e la loro durata, fornendo una giustificazione della necessità di attuarle. L'obbligo degli Stati membri di notificare tali misure non dovrebbe pregiudicare la loro entrata in vigore e la loro applicazione. La notifica, che facilita il controllo da parte della Commissione della conformità delle deroghe ai requisiti pertinenti, dovrebbe essere portata all'attenzione degli altri Stati membri senza indebito ritardo. La deroga dovrebbe avere una durata massima di un anno e comprendere la possibilità di proroga di periodi di sei mesi con un meccanismo di controllo supplementare, il che obbligherebbe gli Stati membri a notificare la richiesta al più tardi tre mesi prima della sua scadenza e consentirebbe alla Commissione di opporvisi.**

- (59) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione [...] **della presente direttiva**. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (60) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, perché le differenze tra i quadri nazionali in materia di insolvenza continuerebbero a innalzare ostacoli alla libera circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (61) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8 della Carta), la libertà professionale e il diritto di lavorare (articolo 15 della Carta), la libertà d'impresa (articolo 16 della Carta), il diritto di proprietà (articolo 17 della Carta), il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione (articolo 27 della Carta) nonché il diritto a un giudice imparziale (articolo 47, secondo comma, della Carta).
- (62) Al trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>11</sup>. Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12</sup> si applica al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione ai fini della presente direttiva.
- (63) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso un parere in data [OP: *aggiungere la data di pubblicazione*],

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

---

<sup>11</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

<sup>12</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

# **Titolo I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### *Articolo 1*

#### **Oggetto e ambito di applicazione**

1. La presente direttiva stabilisce norme comuni per quanto riguarda:
  - a) le azioni revocatorie;
  - b) il rintracciamento dei beni appartenenti alla massa fallimentare;
  - c) **il meccanismo** [...] di pre-pack;
  - d) l'obbligo degli amministratori di presentare una richiesta di apertura della procedura di insolvenza;
  - e) [...]
  - f) i comitati dei creditori;
  - g) la redazione da parte degli Stati membri di una scheda recante le informazioni chiave su determinati elementi della loro legislazione nazionale in materia di procedure di insolvenza.

**1 bis. I titoli II, III e VII si applicano alle procedure collettive basate sulle disposizioni legislative nazionali in materia di insolvenza.**

**I titoli II, III e VII non si applicano alle procedure di ristrutturazione preventiva e il titolo II non si applica alle procedure provvisorie.**

2. La presente direttiva non si applica [...] **laddove**[...] il debitore **sia** [...]:
- a) un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione quali definite all'articolo 13, punti 1 e 4, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - b) un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - c) un'impresa di investimento o un organismo di investimento collettivo quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punti 2 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
  - d) una controparte centrale quale definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - e) un depositario centrale di titoli quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - f) un altro ente finanziario o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - g) un ente pubblico ai sensi del diritto nazionale;
  - h) una persona fisica[...] **che non è un imprenditore** [...].
3. **I titoli IV e VII si applicano ai debitori che sono persone giuridiche.**
4. **Gli Stati membri possono decidere di applicare il titolo VII solo ai debitori che sono grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE.**

5. **Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i debitori che sono entità finanziarie, diverse da quelle di cui al paragrafo 3, che forniscono servizi finanziari soggetti a regimi speciali in virtù dei quali le autorità nazionali di supervisione o di risoluzione dispongono di ampi poteri di intervento comparabili a quelli in relazione alle entità finanziarie di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri comunicano tali regimi speciali alla Commissione.**

## *Articolo 2*

### **Definizioni**

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1[...] "amministratore delle procedure di insolvenza": **qualsiasi persona o organismo le cui funzioni comprendono una o più delle funzioni di cui all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2015/848 e all'articolo 2, paragrafo 1, punto 12) [...] della direttiva (UE) 2019/1023;**

2[...] "organo giurisdizionale" [...]: **un organo giudiziario di uno Stato membro;**

[...]

3[...] "registri [...] dei conti bancari[...] e **sistemi elettronici di reperimento dei dati**": [...] meccanismi centralizzati automatici, **quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati**, [...] istituiti a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio [...] <sup>13</sup>;

4[...] "registri **centrali** dei titolari effettivi": i registri centrali nazionali [...] che **detengono le** informazioni sulla titolarità effettiva e **i sistemi di interconnessione di tali registri** di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio[...];

5) "**informazioni sui conti bancari**": le informazioni indicate all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio;

6[...] "atto giuridico": **ai fini del titolo II**, qualsiasi comportamento umano **deliberato** [...] che produca un effetto giuridico;

[...]7) "contratto ineseguito": un contratto tra il debitore e una o più controparti ai sensi del quale le parti hanno ancora obblighi da adempiere al momento dell'apertura della procedura di insolvenza nella fase di liquidazione di cui al titolo IV;

---

<sup>13</sup> **Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU L..., ELI: ...).**

8[...] "verifica del migliore soddisfacimento dei creditori": la verifica che stabilisce che nessun creditore uscirà dalla liquidazione **nel contesto di un meccanismo** [...] di pre-pack svantaggiato rispetto a come uscirebbe in caso di liquidazione per settori se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione **oppure, ove previsto dagli Stati membri, in caso di migliore scenario alternativo possibile;**

9[...] "finanziamento temporaneo": qualsiasi nuova assistenza finanziaria fornita da un creditore esistente o da un nuovo creditore, che preveda, come minimo, un'assistenza finanziaria nel corso **del meccanismo** [...] di pre-pack e che sia ragionevole e immediatamente necessaria affinché l'impresa del debitore, o parte di essa, continui a operare, o mantenga o aumenti il suo valore;

[...]

[...]

[...]**10)** "comitato dei creditori": organo rappresentativo dei creditori nominato conformemente alla legge [...] **nazionale** in materia di procedure di insolvenza avente poteri consultivi e altri poteri specificati in tale legge;

**11**[...] **"meccanismo [...]** di pre-pack": [...] **un meccanismo, comprendente una fase di preparazione e una fase di liquidazione**, che consente la vendita totale o parziale dell'impresa del debitore in regime di continuità aziendale al miglior offerente [...] **nel corso della procedura di insolvenza per il debitore [...]**;

**12) "fase di preparazione": la fase del meccanismo di pre-pack finalizzata a trovare un acquirente adeguato per l'impresa del debitore, o parte di essa;**

**13) "fase di liquidazione": la fase del meccanismo di pre-pack finalizzata ad approvare ed eseguire la vendita dell'impresa del debitore, o di parte di essa, e a ripartire il ricavato tra i creditori;**

[...]**14)** "parte strettamente correlata al debitore": [...]

[...]

**a) ai fini del titolo II:**

i[...]) il coniuge o partner del debitore;

- ii[...] gli ascendenti, i discendenti e i fratelli e sorelle del debitore, o del coniuge o partner **del debitore**, e i coniugi o partner di tali persone;
- iii[...] le persone che vivono nel nucleo familiare del debitore;
- iv[...] persone **con accesso a informazioni non pubbliche sugli affari del debitore**, che **hanno la possibilità di:**
- a) **controllare le operazioni del debitore, anche nel caso in cui lavorino per il debitore in base a un contratto di lavoro o siano in un rapporto di lavoro con il debitore, oppure**
  - b) **trarre beneficio dalla situazione finanziaria del debitore, in qualità di [...] consulenti esterni, contabili o revisori dei conti [...];**
- v[...] le persone giuridiche nelle quali il debitore o una delle persone di cui ai punti da i) a iv) [...] è membro degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza o svolge compiti che prevedono l'accesso a informazioni non pubbliche sugli affari del debitore; [...]

se il debitore è una persona giuridica [...]:

- vi) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza del debitore;
- vii) i detentori di strumenti di capitale con una partecipazione di controllo nel debitore;
- viii) le persone che svolgono funzioni analoghe a quelle svolte dalle persone di cui al punto vi);
- ix[...]) le persone [...] **che** sono strettamente correlate, a norma delle **lettere da i) a iv)**, alle persone **di cui** [...] alle lettere vi), vii) e viii) del presente comma; [...]

**b) ai fini del titolo IV, le persone di cui alla lettera a) e qualsiasi altra persona, comprese le persone giuridiche, che hanno un accesso preferenziale a informazioni non pubbliche sugli affari del debitore.**

**2. Ai fini della presente direttiva, i concetti di "insolvenza" e di "amministratori" sono da intendersi in linea con il diritto nazionale.**

### *Articolo 3*

#### **Momento pertinente per la determinazione della stretta correlazione**

Il momento per determinare se una parte è strettamente correlata al debitore è il seguente:

- a) ai fini del titolo II, il giorno in cui è stato perfezionato l'atto giuridico oggetto di un'azione revocatoria o **un periodo di** tre mesi prima del perfezionamento dell'atto giuridico;

- b) ai fini del titolo IV, il giorno in cui inizia la fase di [...] **liquidazione del meccanismo di pre-pack** o **durante un periodo di almeno sei** [...] mesi prima **dell'avvio** [...] della fase di [...] **liquidazione**.

### Articolo 3 bis

#### Diritto nazionale e armonizzazione minima

1. **Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni legislative in conformità del diritto dell'Unione che prevedano un livello più elevato di tutela della massa dei creditori rispetto a quello previsto a norma dei titoli II e V.**
2. **Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni legislative che facilitino l'accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza alle informazioni sui conti bancari contenute nei loro registri nazionali dei conti bancari e nei sistemi elettronici di reperimento dei dati, alle informazioni sulla titolarità effettiva nonché ai registri e alle banche dati nazionali in misura maggiore rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al titolo III.**
3. **Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni legislative relative all'istituzione, al funzionamento, ai compiti e ai membri dei comitati dei creditori che prevedano una partecipazione dei creditori alle procedure di insolvenza maggiore di quella prevista al titolo VII.**

## **Titolo II**

### **AZIONI REVOCATORIE**

#### Capo 1

##### Disposizioni generali [...]

###### *Articolo 4*

###### Presupposti generali per le azioni revocatorie

Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici perfezionati prima dell'apertura della procedura di insolvenza in pregiudizio della massa dei creditori **siano nulli, annullabili o inopponibili** alle condizioni di cui al capo 2 [...].

###### *Articolo 5*

[...]

## Capo 2

### Condizioni specifiche [...]

#### Articolo 6

#### Preferenze

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici **pregiudizievoli** che arrecano beneficio a un creditore o a un gruppo di creditori tramite soddisfazione o costituzione di garanzia [...] **siano nulli, annullabili o inopponibili**, se sono stati perfezionati:
  - a) nei tre mesi precedenti alla presentazione della richiesta [...] **che ha portato all'apertura della procedura di insolvenza o, in assenza di una richiesta formale, alla data della delibera di apertura della procedura di insolvenza**, a condizione che il debitore non fosse **generalmente** in grado di pagare i propri debiti **in scadenza conformemente al diritto nazionale** [...]; oppure
  - b) successivamente alla presentazione della richiesta **o alla data della delibera di cui alla lettera a) [...] e prima dell'apertura della procedura di insolvenza**.

[...]
2. Se un credito esigibile di un creditore è stato debitamente soddisfatto o garantito, [...] gli Stati membri provvedono affinché un atto giuridico **pregiudizievole** [...] sia **nullo, annullabile o inopponibile** [...] **almeno quando**:
  - a) le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte; e

- b) il creditore era [...] a conoscenza dell'incapacità, **in generale**, del debitore di pagare i suoi debiti **in scadenza conformemente al diritto nazionale**, della presentazione di una richiesta di apertura della procedura di insolvenza **o della formulazione, in assenza di una richiesta formale, di una delibera di apertura di una procedura di insolvenza**.

**Ai fini del primo comma, lettera b), una siffatta conoscenza è presunta, se il creditore era una parte strettamente correlata al debitore. Tale presunzione è confutabile.**

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri [...] **possono** [...] provvedere affinché i seguenti atti giuridici **pregiudizievoli non siano nulli, annullabili o inopponibili conformemente alla presente direttiva**:

- a) gli atti giuridici compiuti direttamente a beneficio [...] **dei beni del debitore** a fronte di un equo corrispettivo;
- b) i pagamenti su cambiali o assegni qualora la legge che disciplina le cambiali o gli assegni impedisca al beneficiario di rivendicare i crediti derivanti dalla cambiale o dall'assegno nei confronti di altri debitori della cambiale o dell'assegno quali i giranti, il traente o il trattario, nel caso in cui [...] **il trattario** rifiuti il pagamento del debitore;
- c) gli atti giuridici che non sono soggetti ad azioni revocatorie a norma della direttiva 98/26/CE e della direttiva 2002/47/CE; [...]
- d) **la conclusione di accordi di compensazione, compresa la compensazione per close-out, nei mercati finanziari, nei mercati dell'energia o in altri mercati dei prodotti di base, nonché gli atti giuridici a sostegno del funzionamento di tali accordi.**

Ai fini del primo comma, lettera b), **gli Stati membri provvedono affinché** l'ultimo girante o, se questi ha girato la cambiale per conto di un terzo, il terzo restituisca l'importo pagato su cambiale o assegno se, al momento di girare o far girare la cambiale, costui era [...] a conoscenza dell'incapacità, **in generale**, del debitore di pagare i suoi debiti scaduti o della presentazione di una richiesta di apertura della procedura di insolvenza. Una siffatta conoscenza è presunta, se l'ultimo girante o il terzo era una parte strettamente correlata al debitore.

#### *Articolo 7*

Atti giuridici a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo manifestamente inadeguato

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici del debitore compiuti a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo manifestamente inadeguato **siano nulli, annullabili o inopponibili**, se sono stati perfezionati entro [...] un anno [...] prima della presentazione della richiesta **che ha portato all'apertura della procedura di insolvenza o, in assenza di tale richiesta formale, della data della delibera di apertura della procedura di insolvenza**, o dopo la presentazione di tale richiesta **e prima dell'apertura della procedura di insolvenza**.

**Gli Stati membri possono provvedere affinché possa essere invocato il fatto che l'arricchimento dall'atto giuridico dichiarato nullo non sia più di proprietà della parte che ha beneficiato di tale atto giuridico, se tale parte non era a conoscenza delle circostanze su cui si fonda l'azione revocatoria.**

2. Il paragrafo 1 non si applica ai doni e alle donazioni di valore simbolico.
3. [...]

*Articolo 8*

Atti giuridici intenzionalmente pregiudizievoli per i creditori

[...] Gli Stati membri provvedono affinché gli atti giuridici con i quali il debitore ha intenzionalmente arrecato un pregiudizio alla massa dei creditori [...] **siano nulli, annullabili o inopponibili**, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- a) tali atti sono stati perfezionati entro [...] **due** anni prima della [...] **presentazione** della richiesta **che ha portato all'**[...]apertura della procedura di insolvenza **o, in assenza di tale richiesta formale, della data della delibera di apertura della procedura di insolvenza**, o dopo la presentazione di tale richiesta **e prima dell'apertura della procedura di insolvenza**;
- b) la controparte dell'atto giuridico era [...] a conoscenza dell'intenzione del debitore di arrecare [...] pregiudizio alla massa dei creditori.

**Ai fini del**[...] primo comma, lettera b), **una siffatta conoscenza** è presunta, se la controparte dell'atto giuridico era una parte strettamente correlata al debitore. **Tale presunzione è confutabile.**

[...]

## Capo 3

### Conseguenze delle azioni revocatorie

#### *Articolo 9*

#### Conseguenze generali

1. Gli Stati membri provvedono affinché i crediti, i diritti o gli obblighi derivanti da atti giuridici [...] **che sono nulli, sono stati dichiarati nulli o considerati inopponibili** a norma del capo 2 [...] non possano essere invocati per ottenere soddisfazione dalla massa fallimentare interessata.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la parte che ha beneficiato dell'atto giuridico [...] **nullo, dichiarato nullo o considerato inopponibile sia tenuta a restituire i benefici ottenuti in natura o nel loro corrispettivo monetario.**  
  
[...]
3. [...]

4. Gli Stati membri provvedono affinché il diritto [...] **alla restituzione dei benefici ottenuti in natura o nel loro corrispettivo monetario** a norma del paragrafo 2[...] possa essere ceduto a un creditore o a un terzo **in base alle norme che disciplinano la gestione della massa fallimentare del debitore.**
5. Gli Stati membri provvedono affinché la parte tenuta a [...] **restituire [...] i benefici ottenuti in natura o nel loro corrispettivo monetario** a norma del paragrafo 2[...] non possa [...] compensare tale obbligo con i suoi crediti, **che dovrebbe altrimenti invocare nell'ambito della procedura di insolvenza [...].**
6. Il presente articolo lascia impregiudicate le azioni **disciplinate dal [...]** diritto civile e commerciale generale per il risarcimento dei danni subiti dai creditori a seguito di un atto giuridico [...] **nullo, annullabile o inopponibile.**

#### *Articolo 10*

Conseguenze per la parte [...] che ha beneficiato dell'atto giuridico [...] **nullo, annullabile o inopponibile**

Gli Stati membri provvedono affinché, se e nella misura in cui la parte che ha beneficiato dell'atto giuridico [...] **nullo, annullabile o inopponibile restituisce i benefici ottenuti in natura o nel loro corrispettivo monetario a norma dell'articolo 9,** [...] qualsiasi credito di tale parte che era stato soddisfatto con tale atto giuridico sia ripristinato **conformemente al diritto nazionale.**

[...]

*Articolo 11*

Responsabilità di terzi

1. Gli Stati membri provvedono affinché [...] **gli articoli 9 e 10** siano [...] **applicabili a qualsiasi** erede o altro successore a titolo universale della parte che ha beneficiato dell'atto giuridico [...] nullo, **annullabile o inopponibile**. **La portata della responsabilità degli eredi è disciplinata dal diritto nazionale.**
2. Gli Stati membri provvedono affinché [...] l'articolo 9 [...] **sia** [...] **applicabile a qualsiasi** successore a titolo particolare della controparte dell'atto giuridico [...] nullo, **annullabile o inopponibile**, se [...] il successore era [...] a conoscenza delle circostanze su cui si fonda l'azione revocatoria.

[...]

*Articolo 12*

Relazioni con altri strumenti

[...] **Il presente titolo [...] lascia impregiudicate le direttive 98/26/CE, 2002/47/CE [...] e (UE) 2019/1023.**

**Qualora, nel corso di una procedura di ristrutturazione preventiva a norma della direttiva (UE) 2019/1023, il debitore non sia più in grado di pagare i propri debiti in scadenza e il beneficio di una sospensione sia mantenuto a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva, gli Stati membri possono prevedere che, per quanto riguarda gli atti giuridici compiuti durante la sospensione, se una parte è a conoscenza dell'incapacità, in generale, del debitore di pagare i suoi debiti in scadenza conformemente al diritto nazionale, una siffatta conoscenza non generi azioni revocatorie ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della presente direttiva.**

# Titolo III

## RINTRACCIAMENTO DEI BENI APPARTENENTI ALLA MASSA FALLIMENTARE

### Capo 1

#### Accesso alle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità e degli organi giurisdizionali designati

##### *Articolo 13*

##### Autorità e organi giurisdizionali designati

1. Ciascuno Stato membro designa[...] gli organi giurisdizionali **o le autorità amministrative** [...] **autorizzati ad** accedere ai **suoi registri nazionali dei conti bancari e sistemi elettronici di reperimento dei dati** e a consultarli [...] ("**autorità o organi giurisdizionali designati**").
2. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione **le proprie autorità o i propri organi giurisdizionali designati** entro ... [...] **42 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva** e le eventuali modifiche successive. La Commissione pubblica le notifiche [...] **nel portale europeo della giustizia elettronica.**

**Accesso e consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità e degli organi giurisdizionali designati**

1. Gli Stati membri provvedono affinché[...] **le autorità o** gli organi giurisdizionali designati abbiano il potere di accedere e consultare, direttamente e immediatamente, le informazioni sui conti bancari, [...] **se sono soddisfatte le condizioni seguenti:**
  - a) **l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nelle procedure di insolvenza in corso, comprese le procedure provvisorie, chiede informazioni sui conti bancari; e**
  - b) [...] **le informazioni sui conti bancari sono** necessarie al fine di individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare in [...] tali procedure, **nonché i beni** [...] oggetto di azioni revocatorie.
  
2. **Nel facilitare l'accesso transfrontaliero,** gli Stati membri provvedono affinché[...] **le autorità o** gli organi giurisdizionali designati abbiano il potere di accedere e consultare, direttamente e immediatamente, le informazioni sui conti bancari in altri Stati membri disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri dei conti bancari (SIRCB) [...] **di cui** all'articolo [...] **16, paragrafo 6,** della direttiva (UE) **2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio**<sup>14</sup> [...], **se sono soddisfatte le condizioni seguenti:**[...]

---

<sup>14</sup> **Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj>).**

- a) **l'amministratore delle procedure di insolvenza nominato nelle procedure di insolvenza in corso, comprese le procedure provvisorie, chiede informazioni sui conti bancari in altri Stati membri; e**
- b) **[...] le informazioni sui conti bancari sono necessarie al fine di individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare del debitore in [...] tali procedure, nonché i beni [...] oggetto di azioni revocatorie.**
3. [...] Le informazioni supplementari **a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2** che gli Stati membri ritengono essenziali [...] e includono nei registri dei conti bancari e **nei sistemi elettronici di reperimento dei dati [...]** a norma **dell'articolo 16, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1640** non sono accessibili e consultabili **da parte delle autorità o [...]** degli organi giurisdizionali designati.
- 3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità o gli organi giurisdizionali designati di cui all'articolo 13 o altre autorità o altri organi giurisdizionali competenti verifichino se sono soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Se tali condizioni sono soddisfatte, gli Stati membri provvedono affinché le autorità o gli organi giurisdizionali designati trasmettano le pertinenti informazioni sui conti bancari ottenute a seguito dell'accesso e della consultazione a norma dei paragrafi 1 e 2 all'amministratore delle procedure di insolvenza che le ha richieste.**
- 3 ter. L'accesso e le consultazioni di cui al presente articolo lasciano impregiudicate le garanzie procedurali nazionali e le norme dell'Unione e nazionali in materia di protezione dei dati personali. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sui conti bancari ottenute a norma dei paragrafi 1 e 2 siano trattate, anche dagli amministratori delle procedure di insolvenza, solo per le finalità per le quali sono state ottenute.**
- 3 quater. Gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori delle procedure di insolvenza, quando trattano le informazioni sui conti bancari ottenute a norma dei paragrafi 1 e 2, dispongano di procedure interne pertinenti per un'adeguata gestione delle informazioni riservate.**

4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'accesso **alle informazioni sui conti bancari** e le consultazioni delle stesse si intendono diretti e immediati, tra l'altro, laddove le autorità nazionali che gestiscono i registri [...] dei conti bancari e **i sistemi elettronici di reperimento dei dati** trasmettano tempestivamente **alle autorità o** agli organi giurisdizionali designati le informazioni sui conti bancari mediante un meccanismo automatico, a condizione che nessun ente intermediario sia in grado di interferire con i dati richiesti o le informazioni da fornire.

*Articolo 15*

**Condizioni per l'accesso e le consultazioni [...] delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità e degli organi giurisdizionali designati**

1. **Gli Stati membri provvedono affinché** [...] l'accesso alle informazioni sui conti bancari e le consultazioni delle stesse ai sensi dell'articolo 14 siano eseguiti, caso per caso, unicamente da personale di ciascuna **autorità o ciascun** organo giurisdizionale designato che sia stato specificamente nominato e autorizzato a svolgere tali compiti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché:
  - a) il personale **di cui al paragrafo 1** [...] mantenga standard professionali elevati in materia di riservatezza e protezione dei dati, soddisfi i requisiti di elevata integrità e disponga di competenze adeguate;
  - b) siano predisposte misure tecniche e organizzative atte a garantire la sicurezza dei dati con elevati standard tecnologici al fine dell'esercizio, da parte **delle autorità e** degli organi giurisdizionali designati, del potere di accesso e consultazione delle informazioni sui conti bancari conformemente all'articolo 14.

**Controllo dell'accesso e delle consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità e degli organi giurisdizionali designati**

1. Gli Stati membri dispongono che le autorità che gestiscono i registri [...] dei conti bancari e i **sistemi elettronici di reperimento dei dati** provvedano affinché siano conservate le registrazioni ogni volta che **un'autorità o un** organo giurisdizionale designato accede e consulta le informazioni sui conti bancari. Nello specifico, tali registrazioni comprendono quanto segue:
  - a) il numero di causa;
  - b) la data e l'ora della ricerca o della consultazione;
  - c) il tipo di dati utilizzati per lanciare la ricerca o la consultazione;
  - d) l'identificativo unico dei risultati;
  - e) il nome **dell'autorità o** dell'organo giurisdizionale designato **che accede al registro o al sistema elettronico di reperimento dei dati o che lo consulta** [...];
  - f) l'identificativo utente unico del membro del personale **dell'autorità o** dell'organo giurisdizionale designato che ha effettuato la ricerca [...] e, se del caso, del giudice **o del funzionario** che ha disposto la ricerca o la consultazione e, **ove disponibile, dell'amministratore della procedura di insolvenza richiedente.**
2. Le autorità che gestiscono i registri [...] dei conti bancari e i **sistemi elettronici di reperimento dei dati** [...] controllano regolarmente le registrazioni di cui al paragrafo 1.

3. Le registrazioni di cui al paragrafo 1 sono utilizzate unicamente [...] per **il controllo** del rispetto della presente direttiva e **del diritto** dell'Unione [...] applicabile [...] in materia di protezione dei dati. [...]. Le registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate cinque anni dopo la creazione, a meno che non siano necessarie per procedure di controllo in corso.

## **Capo 2**

### **Accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza alle informazioni sulla titolarità effettiva**

#### *Articolo 17*


#### **Accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza alle informazioni sulla titolarità effettiva**

[...] Gli Stati membri provvedono affinché **gli amministratori delle procedure di insolvenza** [...], [...] al fine di individuare e rintracciare i beni rilevanti per la procedura di insolvenza per la quale sono nominati, abbiano accesso tempestivo alle informazioni **seguenti sui titolari effettivi dei soggetti giuridici e degli istituti giuridici contenute in registri centrali interconnessi dei titolari effettivi, e affinché tale accesso sia fornito senza allertare il soggetto, l'istituto o il titolare effettivo interessato:**

- a) **il nome del titolare effettivo;**
- b) **il mese e l'anno di nascita del titolare effettivo;**

- c) **il paese di residenza e la cittadinanza o le cittadinanze del titolare effettivo;**
- d) **per i titolari effettivi di soggetti giuridici, la natura e l'entità dell'interesse beneficiario detenuto;**
- e) **per i titolari effettivi di trust espressi o istituti giuridici affini, la natura della loro titolarità effettiva.**

[...]



## Capo 3

### Accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza ai registri [...] e alle banche dati nazionali

#### Articolo 18

#### Accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza ai registri [...] e alle banche dati nazionali

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori delle procedure di insolvenza, indipendentemente dallo Stato membro in cui sono stati nominati, abbiano accesso diretto e rapido [...] **alle informazioni necessarie per individuare e rintracciare i beni appartenenti alla massa fallimentare, nonché i beni oggetto di azioni revocatorie, contenute nei registri e nelle banche dati nazionali esistenti** elencati nell'allegato [...], **conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.**
2. Per quanto riguarda l'accesso ai registri e alle banche dati nazionali [...] elencati nell'allegato, **gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in un altro Stato membro non siano soggetti a condizioni di accesso [...] meno favorevoli rispetto a quelle [...] applicabili** agli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in tale Stato membro.
3. **Gli Stati membri notificano alla Commissione gli elenchi dei registri e delle banche dati nazionali di cui al paragrafo 1 entro ...[ 42 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] e notificano eventuali modifiche successive.**

**La Commissione pubblica tali elenchi sul portale della giustizia elettronica.**

## **Capo 4**

### **Accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza agli organi giurisdizionali**

#### **Articolo 18 bis**

#### **Accesso degli amministratori delle procedure di insolvenza agli organi giurisdizionali**

Per quanto riguarda il diritto di avviare procedimenti o di comparire dinanzi alle autorità o agli organi giurisdizionali al fine di rivendicare beni per conto della massa fallimentare, gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in un altro Stato membro non siano soggetti a condizioni meno favorevoli di quelle applicabili agli amministratori delle procedure di insolvenza nominati in tale Stato membro.

**Titolo IV**  
**MECCANISMO [...] DI PRE-PACK**

**Capo 1**  
**Disposizioni generali**

*Articolo 19*

**Meccanismo [...] di pre-pack**

1. **Gli Stati membri provvedono affinché i debitori abbiano accesso al meccanismo di pre-pack conformemente al presente titolo.**

**1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i debitori che entrano nel meccanismo di pre-pack siano autorizzati a intraprendere almeno atti di gestione ordinaria durante la fase di preparazione.**

[...]

2. [...] **Il diritto nazionale si applica alle [...] questioni non disciplinate dal presente titolo, tra cui il grado dei crediti, [...] le norme sulla ripartizione del ricavato, la natura, la portata e la forma della partecipazione dei creditori, le responsabilità del debitore e degli amministratori del debitore nonché la remunerazione del commissario e dell'amministratore delle procedure di insolvenza. [...].**

*Articolo 20*

**Rapporto con altri atti giuridici dell'Unione**

1. La fase di liquidazione [...] è **svolta mediante** procedure di insolvenza **diverse dalle procedure di ristrutturazione preventiva. Negli Stati membri in cui si applica il regolamento (UE) 2015/848, la fase di liquidazione è svolta mediante le procedure di insolvenza di cui all'allegato A del regolamento (UE) 2015/848 [...] diverse dalle procedure di ristrutturazione preventiva.**

[...]

2. **La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 2001/23/CE del Consiglio<sup>15</sup> e le relative norme nazionali di attuazione.**

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio<sup>16</sup>, **quando si svolge nel quadro di una procedura che può concludersi con la liquidazione del debitore**, la fase di liquidazione è considerata una procedura fallimentare **o una procedura di insolvenza analoga** aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente sotto il controllo di un'autorità pubblica competente.

*Articolo 21*

[...]

---

<sup>15</sup> **Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).**

<sup>16</sup> [...]

## Capo 2

### Fase di preparazione

#### *Articolo 22*

#### [...] Nomina del commissario

1. **Gli Stati membri provvedono affinché la fase di preparazione inizi quando è nominato un commissario. La procedura per la nomina del commissario è stabilita conformemente al diritto nazionale.**

[...]

2. **Gli Stati membri provvedono affinché il commissario sia indipendente dal debitore e da qualsiasi parte strettamente correlata al debitore. Gli Stati membri possono prevedere requisiti aggiuntivi per quanto riguarda l'indipendenza del commissario dai detentori di strumenti di capitale o dai creditori.**

3. Gli Stati membri provvedono affinché **possano essere nominate commissari** solo le persone che soddisfano [...] i criteri di ammissibilità applicabili agli amministratori delle procedure di insolvenza nello Stato membro in cui è **utilizzato il meccanismo** di pre-pack.

[...]

Articolo 22 bis

Principi della fase di preparazione

1. **Gli Stati membri provvedono affinché il processo di vendita sia competitivo, trasparente, equo e conforme alle norme di mercato.**
  
2. **Gli Stati membri provvedono affinché il commissario, se necessario con l'assistenza del debitore:**  
  
[...]  
  
a[...]) giustifichi per quale motivo ritiene che **la [...] prescrizione di cui al paragrafo 1 sia rispettata;**  
  
b[...]) raccomandi il migliore offerente come acquirente nel meccanismo di pre-pack, conformemente all'articolo 30;  
  
c[...]) dichiari, **sulla base della sua valutazione**, che la migliore offerta non costituisce [...] una violazione [...] della verifica del migliore soddisfacimento dei creditori.  
  
[...]  
  
**Il commissario documenta ciascuna fase del processo di vendita e riferisce al riguardo.**
  
3. **Gli Stati membri possono prevedere che sia condotta un'asta pubblica prima della fase di liquidazione o al suo inizio, al fine di assicurare il realizzo di un prezzo di mercato equo. Qualora tale asta pubblica sia condotta, gli Stati membri possono prevedere che gli obblighi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera a), non si applichino al commissario.**

4. **Gli Stati membri possono prevedere che, qualora la raccomandazione di cui al paragrafo 2, lettera b), sia approvata dai creditori conformemente al diritto nazionale, il paragrafo 1 e il paragrafo 2, lettera a), non si applichino.**
5. **Gli Stati membri possono prevedere che la fase di preparazione non sia avviata qualora il debitore non sia generalmente in grado di pagare i propri debiti in scadenza conformemente al diritto nazionale.**
6. **Gli Stati membri possono prevedere che la fase di preparazione possa essere avviata solo quando il debitore si trova in uno stato di probabile insolvenza conformemente al diritto nazionale.**

[...]

### *Articolo 23*

#### **Sospensione delle azioni esecutive individuali**

1. Gli Stati membri [...] **possono prevedere che**, durante la fase di preparazione, il debitore che si trovi in una situazione di probabile insolvenza o sia insolvente conformemente al diritto nazionale possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva (UE) 2019/1023, laddove [...] **tale sospensione** faciliti lo svolgimento agevole ed efficace [...] **del meccanismo** di pre-pack.

Il commissario è ascoltato prima della decisione sulla sospensione delle azioni esecutive individuali.

### *Articolo 23 bis*

#### **Sospensione dell'apertura della fase di liquidazione**

**Gli Stati membri possono prevedere che, quando un creditore presenta una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza durante la fase di preparazione, l'avvio della fase di liquidazione possa essere sospeso se, tenuto conto delle circostanze del caso, tale avvio non sarebbe nell'interesse generale dei creditori.**

### *Articolo 23 ter*

#### **Conclusione della fase di preparazione**

1. **Gli Stati membri possono prevedere che la fase di preparazione sia limitata nel tempo.**
2. **Gli Stati membri possono prevedere che la fase di preparazione possa essere conclusa se:**
  - a) **il debitore non fornisce l'assistenza necessaria a norma dell'articolo 22 bis, paragrafo 2;**
  - b) **il debitore non conduce la fase di preparazione con la dovuta diligenza; oppure**
  - c) **la fase di preparazione non ha ragionevoli prospettive di successo.**

*Articolo 24*

[...].

**Capo 3**  
**Fase di liquidazione**

*Articolo 25*

[...] **Fase di liquidazione**

**La fase di liquidazione inizia quando è adottata una decisione sull'apertura della procedura di insolvenza di cui all'articolo 20, paragrafo 1, conformemente al diritto nazionale.**

[...]

**[...] Principi applicabili alla fase di liquidazione**

1. Gli Stati membri provvedono affinché, al momento dell'apertura della fase di liquidazione, l'organo giurisdizionale o l'**autorità competente** autorizzi la vendita dell'impresa del debitore, o di parte di essa, **almeno in uno dei seguenti casi:** [...]
- a) **l'acquirente è proposto dal commissario**, a condizione [...] che **il commissario** abbia emesso un parere che confermi che il processo di vendita **tenutosi** durante la fase di preparazione era conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 22 bis, [...] **paragrafo 1, e che l'organo giurisdizionale o l'autorità competente abbia accertato la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 22 bis, paragrafi 1 e 2;**
  - b) **l'acquirente è selezionato nell'ambito dell'asta pubblica, qualora gli Stati membri prevedano una tale asta nel meccanismo di pre-pack a norma dell'articolo 22 bis, paragrafo 3; oppure**
  - c) **la vendita all'acquirente è approvata dai creditori conformemente all'articolo 22 bis, paragrafo 4.**
- 1 bis. Gli Stati membri possono prevedere che la vendita dell'impresa del debitore, o di parte di essa, a norma del paragrafo 1, lettera c), sia approvata dai creditori senza l'autorizzazione dell'organo giurisdizionale o dell'autorità competente qualora, a norma del diritto nazionale, la vendita dell'impresa del debitore, o di parte di essa, richieda il consenso dei creditori.**

[...]

2. **L'asta pubblica di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 3, ha una durata non superiore a tre mesi.** L'offerta selezionata dal commissario è utilizzata come offerta iniziale nell'asta pubblica. Gli Stati membri provvedono affinché le tutele concesse all'offerente iniziale nella fase di preparazione [...] siano commisurate e proporzionate [...].
3. **Gli Stati membri possono prevedere che, a seguito della decisione dell'organo giurisdizionale o dell'autorità competente, di propria iniziativa o qualora un creditore contesti la dichiarazione del commissario di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2, lettera c), a motivo che la migliore offerta non supera la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori, sia effettuata una valutazione dell'attività del debitore in regime di continuità aziendale.**

**Qualora, ai sensi del diritto nazionale, la vendita dell'impresa del debitore, o di parte di essa, richieda il consenso dei creditori, gli Stati membri possono prevedere che la decisione di cui al primo comma possa essere adottata dai creditori senza il coinvolgimento dell'organo giurisdizionale o dell'autorità competente.**

#### *Articolo 27*

#### **Cessione o risoluzione dei contratti ineseguiti**

[...]

[...]

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché all'acquirente dell'impresa del debitore, o di parte di essa, siano ceduti i contratti ineseguiti necessari per il proseguimento di tale impresa e la cui sospensione comporterebbe la paralisi dell'impresa. La cessione non richiede il consenso della controparte o delle controparti del debitore.**
  
- 1 bis. Gli Stati membri possono prevedere che, a seconda del tipo di contratto, della qualità delle parti o degli interessi dell'impresa, sia richiesto il consenso della controparte o delle controparti del debitore. In particolare, gli Stati membri possono prevedere che il consenso della controparte o delle controparti sia richiesto per gli accordi di compensazione, compresi gli accordi di compensazione per close-out, sui mercati finanziari, sui mercati dell'energia e sui mercati di prodotti di base, se tali accordi sono opponibili ai sensi del diritto nazionale in materia di insolvenza.**

- 1 ter. Fatti salvi altri diritti di recesso ai sensi del diritto nazionale, gli Stati membri possono prevedere che la controparte o le controparti possano recedere dal contratto ceduto a norma del paragrafo 1 con un preavviso non inferiore a tre mesi dalla cessione.**
- 3. Gli Stati membri possono prevedere che i contratti ineseguiti relativi alle licenze di diritti di proprietà intellettuale e industriale, di cui il debitore è il licenziante, non siano risolti senza il consenso del licenziatario.**

*Articolo 28*

**Debiti e passività dell'impresa acquisita attraverso il meccanismo [...] di pre-pack**

- 1. Fatti salvi l'articolo 27 e l'articolo 34, paragrafi 3 e 4, nonché gli obblighi derivanti da un rapporto di lavoro interessato dalla vendita dell'impresa, o di parte di essa, gli Stati membri provvedono affinché l'acquirente acquisti l'impresa del debitore, o parte di essa, senza debiti e passività, a meno che l'acquirente non acconsenta espressamente a sostenere i debiti e le passività dell'impresa, o di parte di essa.**
- 2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni legislative nazionali che prevedono che la condotta del debitore sia presa in considerazione nella valutazione della responsabilità dell'acquirente per danni, se tale condotta è imputabile all'acquirente ai sensi del diritto applicabile.**

*Articolo 29*

**E[...]ffetti sospensivi dei ricorsi**

[...] Gli Stati membri [...] **possono prevedere che** i ricorsi contro le decisioni dell'organo giurisdizionale **o dell'autorità competente** relative all'autorizzazione o all'esecuzione della vendita dell'impresa del debitore, o di parte di essa, possano avere effetti sospensivi, **conformemente al diritto nazionale** [...].

[...]

**Capo 4**

**[...] Disposizioni comuni**

*Articolo 30*

**Criteri di selezione della migliore offerta**

Gli Stati membri provvedono affinché i criteri per la selezione della migliore offerta [...] **nel meccanismo** di pre-pack siano **stabiliti nel diritto nazionale e coincidano con i criteri che devono essere applicati** per la selezione tra offerte concorrenti nella procedura di [...] **insolvenza**.

*Articolo 31*

**Responsabilità civile del commissario e dell'amministratore delle procedure di insolvenza**

Gli Stati membri provvedono affinché il commissario e l'amministratore delle procedure di insolvenza rispondano dei danni che il mancato rispetto, **intenzionale o per negligenza**, degli obblighi incombenti loro a norma del presente titolo arreca ai creditori [...].

*Articolo 32*

**Parti strettamente correlate al debitore [...]**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le parti strettamente correlate al debitore possano acquisire l'impresa del debitore, o parte di essa, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
  - a) **nell'offerta, le parti strettamente correlate al debitore** [...] comunicano [...] al commissario [...] la loro relazione con il debitore;
  - b) le [...] parti **diverse dalle parti di cui alla lettera a)** [...] ricevono informazioni adeguate sull'esistenza di parti strettamente correlate al debitore e sulla loro relazione con quest'ultimo[...];
  - b bis) nel caso di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), ai fini della dichiarazione del commissario di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2, lettera c), è effettuata una valutazione dell'impresa in regime di continuità aziendale;**
  - d) alle parti non strettamente correlate al debitore è concesso un tempo sufficiente per presentare un'offerta.

Gli Stati membri possono prevedere che, qualora sia dimostrato che[...] **una parte strettamente correlata al debitore non ha rispettato le condizioni stabilite a norma del [...]** primo comma, lettera a)[...], l'organo giurisdizionale **o l'autorità competente** revochi i benefici di cui all'articolo 28, **paragrafo 1**.

2. Se l'offerta presentata da una parte strettamente correlata al debitore è [...] **ritenuta la migliore offerta**, gli Stati membri [...] **possono introdurre** misure di salvaguardia supplementari per l'autorizzazione e l'esecuzione della vendita dell'impresa del debitore, o di parte di essa. [...]

### *Articolo 33*

#### **[...] Finanziamenti temporanei**

1. Qualora siano necessari finanziamenti temporanei, gli Stati membri provvedono affinché:  
[...]

- b) i finanziamenti temporanei non siano dichiarati nulli, annullabili o inopponibili; e
- c) i concessori di finanziamenti temporanei non siano ritenuti civilmente, amministrativamente o penalmente responsabili, in base al rilievo che detti finanziamenti sono pregiudizievoli per la massa dei creditori, a meno che il diritto nazionale preveda altri motivi per tale responsabilità.
2. Tenendo conto del grado di priorità dei crediti sorti nel corso della procedura di insolvenza, gli Stati membri possono prevedere che:
- a) ai concessori di finanziamenti temporanei possano essere concessi diritti di garanzia sul ricavato della vendita al fine di garantire il rimborso; e
- b) i finanziamenti temporanei, se concessi dagli offerenti interessati, possano essere ammessi a compensazione a fronte del prezzo da pagare nell'ambito dell'offerta aggiudicata.
3. Gli Stati membri possono prevedere che i paragrafi 1 e 1 bis si applichino solo ai finanziamenti temporanei che sono stati sottoposti a controllo ex ante.

Articolo 33 bis

Diritti di prelazione e offerte sotto forma di estinzione del credito

1[...]. Gli Stati membri provvedono affinché agli offerenti non siano [...] **concessi** diritti di prelazione. **Gli Stati membri possono prevedere che i diritti di prelazione stabiliti dal diritto nazionale che non sono interessati dall'insolvenza del debitore siano mantenuti e siano opponibili.**

2[...]. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l'impresa oggetto [...] **del meccanismo** di pre-pack sia gravata da diritti di garanzia, i creditori beneficiari di tali diritti possano compensare i loro crediti **tramite una riduzione del prezzo di acquisto** [...] solo **per un importo che non superi** [...] il valore di mercato dell'impresa.

*Articolo 34*

**Tutela degli interessi dei creditori**

1. [...]
2. [...]

3. Gli Stati membri provvedono affinché [...] **nel corso del meccanismo** di pre-pack i diritti di garanzia **o altri gravami** siano svincolati alle stesse condizioni che si applicherebbero nella procedura di [...] **insolvenza ai sensi del diritto nazionale**.
4. Gli Stati membri [...] **la cui legislazione subordina lo svincolo dei diritti di garanzia al** consenso dei titolari di crediti garantiti [...] **nel quadro della procedura di insolvenza** possono [...] **prevedere che tale consenso non sia richiesto**. [...]

*Articolo 35*

**Impatto delle procedure previste dal diritto della concorrenza sui tempi o sull'esito positivo dell'offerta**

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora vi sia il rischio significativo di un ritardo derivante da una procedura basata sul diritto della concorrenza o di una decisione negativa di un'autorità garante della concorrenza in merito a un'offerta presentata durante la fase di preparazione, il commissario **o il debitore adottino misure appropriate per** [...] la presentazione di offerte alternative.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il commissario possa ricevere informazioni sulle procedure applicabili previste dal diritto della concorrenza e sui relativi risultati che possono incidere sui tempi o sull'esito positivo dell'offerta, **purché la comunicazione di informazioni da parte dell'autorità garante della concorrenza non sia in contrasto con le norme nazionali in materia di protezione dei segreti aziendali [...]**. A tale riguardo, il commissario è soggetto a un obbligo di [...] riservatezza **conformemente al diritto nazionale**.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'offerta che comporti il rischio significativo di un ritardo di cui al paragrafo 1 possa essere ignorata, purché si applichino entrambe le condizioni seguenti:
  - a) l'offerta non è l'unica offerta [...];
  - b) il ritardo nella conclusione della vendita dell'impresa [...] **all'**offerente interessato [...] comporterebbe un danno per l'impresa del debitore, o parte di essa.

**Titolo V**

**OBBLIGO DEGLI AMMINISTRATORI DI CHIEDERE  
L'APERTURA DI UNA PROCEDURA DI INSOLVENZA E  
RESPONSABILITÀ CIVILE**

*Articolo 36*

**Obblighi [...] degli amministratori**

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di insolvenza di [...] **un'impresa conformemente al diritto nazionale**, i suoi amministratori [...] **abbiano l'obbligo** [...] di presentare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza, **fatta eccezione per le procedure di ristrutturazione preventiva. Negli Stati membri in cui si applica il regolamento (UE) 2015/848, l'obbligo di presentare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza si riferisce alle procedure di cui all'allegato A di tale regolamento, fatta eccezione per le procedure di ristrutturazione preventiva.**
  
2. **La richiesta di cui al paragrafo 1 è presentata all'autorità o** [...] all'organo giurisdizionale **competente per la procedura di insolvenza entro** tre mesi dal momento in cui [...] gli amministratori sono venuti a conoscenza o [...] si presume ragionevolmente [...] che siano venuti a conoscenza del fatto **che l'impresa è insolvente conformemente al diritto nazionale.**

Articolo 36 bis

**Non applicazione o sospensione dell'obbligo di presentare una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza**

1. **Gli Stati membri possono disporre che l'obbligo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, non si applichi agli amministratori che sono persone fisiche e personalmente responsabili dell'intero debito dell'impresa.**
2. **Gli Stati membri possono disporre che l'obbligo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, possa essere adempiuto informando il pubblico dell'insolvenza dell'impresa mediante notifica in un registro pubblico, al più tardi entro il termine di cui all'articolo 36, paragrafo 2, al fine di garantire che i creditori siano in grado di chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza.**
3. **Gli Stati membri possono disporre che l'obbligo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, sia sospeso, se gli amministratori adottano misure intese ad evitare danni ai creditori dell'impresa insolvente e a garantire un livello di tutela della massa dei creditori equivalente alla tutela fornita dall'obbligo di cui all'articolo 36, paragrafo 1.**

*Articolo 37*

**[...] Responsabilità civile degli amministratori**

1. **Gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori di un'impresa [...] insolvente siano responsabili, conformemente al diritto nazionale, dei danni [...] causati ai creditori a seguito del mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 36.**
2. [...]

Se si sono avvalsi dell'opzione di cui all'articolo 36 bis, paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché gli amministratori che adottano le misure di cui all'articolo 36 bis, paragrafo 3, siano responsabili, conformemente al diritto nazionale, degli eventuali danni causati ai creditori che non sarebbero stati altrimenti causati, se l'apertura della procedura di insolvenza fosse stata chiesta a norma dell'articolo 36.

Gli Stati membri possono disporre che tale responsabilità sia esclusa, se e nella misura in cui gli amministratori possono dimostrare, sulla base di circostanze oggettive, che si possa ragionevolmente presumere che le misure adottate evitino danni ai creditori, garantendo un livello di tutela della massa dei creditori equivalente alla tutela fornita dall'obbligo di cui all'articolo 36, paragrafo 1.

### Articolo 37 bis

#### Relazioni con altri strumenti

1. Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicate le normative nazionali che recepiscono l'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/1023.

[...]



[...]



[...]

PUBLIC

[...]¹⁷

PUBLIC

---

¹⁷ [...]

[...]18[...]

PUBLIC

---

18 [...]

[...]

PUBLIC

[...]

PUBLIC

[...]

PUBLIC

# **Titolo VII**

## **COMITATO DEI CREDITORI**

### **Capo 1**

#### **Costituzione e membri del comitato dei creditori**

*Articolo 58*

##### **Costituzione del comitato dei creditori**

1. Gli Stati membri provvedono affinché il comitato dei creditori sia costituito **in seguito all'apertura della procedura di insolvenza almeno nel caso in cui [...]** l'assemblea dei creditori decida in tal senso **o lo richieda oppure, qualora il diritto nazionale non preveda un'assemblea dei creditori, nel caso in cui i creditori ne facciano richiesta conformemente al diritto nazionale.**
2. Gli Stati membri possono prevedere [...] [...] che il comitato dei **creditori possa essere istituito prima dell'apertura della procedura di insolvenza conformemente al diritto nazionale.**
- 2 bis.** Gli Stati membri provvedono affinché [...] **il numero dei membri del comitato dei creditori non sia superiore a sette [...].**

**Gli Stati membri possono prevedere che il comitato dei creditori abbia un numero più elevato di membri in caso di procedure di insolvenza particolarmente complesse.**

3. Gli Stati membri possono [...] **prevedere che non sia costituito un comitato dei creditori [...]** se, a causa di circostanze connesse alla natura e alla portata dell'impresa del debitore, determina che gli svantaggi legati alla costituzione del comitato dei creditori sarebbero superiori ai benefici.

**Gli Stati membri provvedono affinché tali circostanze siano chiaramente definite nel diritto nazionale.**

[...]

*Articolo 59*

[...] **Composizione** [...] del comitato dei creditori

1. [...].
2. [...]
3. Gli Stati membri provvedono affinché **la composizione** [...] del comitato dei creditori rispecchi correttamente, **per quanto possibile**, i diversi interessi dei creditori [...]. **Gli Stati membri possono prevedere che persone e soggetti diversi dai creditori, conformemente al diritto nazionale, siano ammissibili alla nomina in seno al comitato dei creditori.**

4. Gli Stati membri provvedono affinché [...] i creditori transfrontalieri siano [...] ammissibili alla nomina in seno al comitato dei creditori.
5. [...]

*Articolo 60*

[...]

*Articolo 61*

[...]



*Articolo 62*

**Revoca di un membro e sostituzione**

1. Gli Stati membri stabiliscono norme che specificano i motivi **e le procedure** di revoca e di sostituzione dei membri del comitato dei creditori [...]. Tali norme **prevedono** [...] anche il caso in cui i membri del comitato dei creditori si dimettano o non siano in grado di svolgere le **loro** funzioni [...].
2. I motivi di revoca **di cui al paragrafo 1** comprendono almeno [...] **la violazione molto grave, intenzionale o gravemente negligente** [...], **dei loro** doveri in relazione agli interessi dei creditori.

**Capo 2**

**Metodi di lavoro e funzione del comitato dei creditori**

*Articolo 63*

**Metodi di lavoro del comitato [...] dei creditori**

1. Gli Stati membri [...] **stabiliscono norme che specificano:** [...].

[...]

- a) [...]

- b) **procedura di voto** e numero legale necessario;
- c) conflitto di interessi;
- d) riservatezza delle informazioni; [...]
- e) **registrazione delle decisioni adottate dal comitati dei creditori.**
3. [...]
4. Gli Stati membri [...] **prevedono** che i membri del comitato dei creditori [...] **possano** partecipare e votare di persona o per via elettronica. **Gli Stati membri possono prevedere che i membri del comitato dei creditori abbiano la possibilità di votare per iscritto.**
5. Gli Stati membri provvedono affinché i membri del comitato dei creditori **possano** essere rappresentati da una **persona debitamente autorizzata** [...].
6. [...]

#### *Articolo 64*

#### **Funzione, diritti e obblighi [...] del comitato dei creditori**

1. [...]

Gli Stati membri provvedono affinché il comitato dei creditori disponga [...] dei diritti **che ne salvaguardano il coinvolgimento nella procedura di insolvenza e consentono ad esso di esaminare le attività degli amministratori delle procedure di insolvenza o, qualora il debitore resti in possesso, del debitore, tra cui:**

- a) il diritto [...] **di essere ascoltato** dall'amministratore delle procedure di insolvenza **su questioni di interesse per la massa dei creditori, comprese le decisioni importanti, quali la vendita di beni al di fuori dell'attività ordinaria**[...];
- b) il diritto [...] di essere ascoltato nella procedura di insolvenza;
- c) [...]
- d) il **diritto** di chiedere e **di ricevere** informazioni pertinenti e necessarie [...] [...] dall'amministratore delle procedure di insolvenza **o, qualora il debitore resti in possesso, dal debitore**[...];
- e) [...];
- f) [...]
- g) [...]

**1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il comitato dei creditori nelle sue attività rappresenti gli interessi della massa dei creditori e agisca in modo indipendente dall'amministratore delle procedure di insolvenza.**

[...]

*Articolo 65*

**Spese e remunerazione**

1. Gli Stati membri specificano chi si fa carico delle spese sostenute dal comitato dei creditori o **dai suoi singoli membri** nell'esercizio della [...] funzione di cui all'articolo 64.
2. Se le spese di cui al paragrafo 1 sono a carico della massa fallimentare, gli Stati membri provvedono affinché il comitato dei creditori o i suoi singoli membri tengano traccia di tali spese e l'organo giurisdizionale, **gli amministratori delle procedure di insolvenza o l'autorità competente abbiano** la facoltà di limitare le spese ingiustificate e sproporzionate.
3. Qualora consentano la remunerazione dei membri del comitato dei creditori ed essa sia a carico della massa fallimentare, gli Stati membri provvedono affinché la remunerazione sia proporzionata alla funzione svolta [...].

**Responsabilità**

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché si applichi almeno una delle norme seguenti:**
  - a) i membri del comitato dei creditori sono esonerati dalla responsabilità [...] personale per le loro azioni in qualità di membri del comitato, a meno che non sia stato accertato che abbiano violato i loro obblighi nei confronti degli interessi dei creditori in modo intenzionale o per grave negligenza; [...]**
  - b) la responsabilità personale dei membri del comitato dei creditori per le loro azioni in qualità di membri del comitato è coperta da un'assicurazione a carico della massa fallimentare a norma dell'articolo 65, paragrafo 2.**
  
- 2. Qualora conferiscano al comitato dei creditori il potere di approvare determinate decisioni od operazioni, gli Stati membri possono prevedere che i membri del comitato dei creditori siano ritenuti responsabili allo stesso modo di un amministratore delle procedure di insolvenza.**

[...]

**Titolo VIII**  
**MISURE VOLTE A MIGLIORARE LA TRASPARENZA DELLE**  
**DISPOSIZIONI LEGISLATIVE NAZIONALI IN MATERIA DI**  
**INSOLVENZA**

*Articolo 68*

**Scheda recante le informazioni chiave**

1. **Fatto salvo il paragrafo 10**, gli Stati membri forniscono **alla Commissione, attraverso il** [...] portale europeo della giustizia elettronica, una scheda recante le informazioni chiave su determinati elementi della legislazione nazionale in materia di procedure di insolvenza (**la "scheda recante le informazioni chiave"**).
2. Il contenuto della scheda recante le informazioni chiave [...] è conciso, esatto, chiaro e [...] **non tecnico** ed espone **le informazioni** in modo **fattuale**. [...]
3. La scheda recante le informazioni chiave:  
  
[...] è redatta e presentata alla Commissione in una lingua ufficiale **delle istituzioni** dell'Unione entro ... **[42[...]] mesi [...]** **dall'entrata in vigore della presente direttiva**];  
  
[...]

4. La scheda recante le informazioni chiave [...] **include** le sezioni riportate di seguito nell'ordine seguente:
- a) le condizioni per l'apertura della procedura di insolvenza;
  - b) le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti;
  - c) le disposizioni relative al grado dei crediti dei creditori e alla ripartizione del ricavato del realizzo dei beni a seguito della procedura di insolvenza;
  - d) la durata media comunicata della procedura di insolvenza di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2019/1023<sup>19</sup>.
5. La sezione di cui al paragrafo [...], lettera a), include:
- a) l'elenco delle persone che possono chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza;
  - b) l'elenco delle condizioni che determinano l'apertura di una procedura di insolvenza;
  - c) [...] **come e dove** presentare [...] una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza [...];
  - d) come e quando **la decisione relativa all'apertura** [...] di una procedura di insolvenza è notificata al debitore.
6. La sezione di cui al paragrafo [...]4[...], lettera b), include:
- a) l'elenco delle persone che possono insinuare un credito;
  - b) l'elenco delle condizioni [...] per l'insinuazione di un credito [...];

---

<sup>19</sup> Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).

- c) il termine **per l'insinuazione** di un credito [...];
- d) **come ottenere** il modulo [...] **per l'insinuazione** di un credito, [...] se del caso;
- e) come e dove insinuare un credito;
- f) come viene verificato e convalidato il credito.

7. [...]

8. Gli Stati membri aggiornano le informazioni di cui al paragrafo 4 entro un [...] mese [...] dall'entrata in vigore [...] delle **eventuali** pertinenti modifiche del diritto nazionale. La scheda recante le informazioni chiave contiene la dichiarazione seguente:

"La presente scheda recante le informazioni chiave è aggiornata al ... [data di presentazione delle informazioni alla Commissione o data dell'aggiornamento]".

**8 bis.** La Commissione provvede affinché **la** scheda recante le informazioni chiave [...] **sia disponibile al pubblico** in inglese, francese, tedesco **e nella lingua originale, se diversa**, [...] sul portale europeo della giustizia elettronica [...] nella sezione Insolvenza/fallimento di ciascuno Stato membro.

9. Alla Commissione è conferito il potere di modificare il formato della scheda recante le informazioni chiave [...] mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 69, paragrafo 2.
- 10. Gli Stati membri in cui si applica il regolamento (UE) 2015/848 forniscono la scheda recante le informazioni chiave di cui al paragrafo 1 del presente articolo attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita dalla decisione 2001/470/CE del Consiglio<sup>20</sup> coerentemente con l'articolo 86 di tale regolamento.**

---

<sup>20</sup> **Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).**

## **Titolo IX**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 68 bis**

#### **Misure di emergenza**

- 1. Gli Stati membri possono derogare all'applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento dei titoli II, V e VII in caso di situazioni straordinarie che perturbino gravemente le attività economiche a livello degli Stati membri o delle loro regioni, qualora e nella misura in cui l'applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento di tali titoli comporti il rischio di insolvenze diffuse, anche per le imprese che in circostanze ordinarie sono economicamente sostenibili.**
- 2. La deroga di cui al paragrafo 1 e la sua durata sono proporzionate e limitate a quanto essenziale per contenere, attenuare, risolvere o prevenire le gravi perturbazioni di cui a tale paragrafo.**
- 3. La deroga di cui al paragrafo 1 è notificata alla Commissione entro un mese dalla sua entrata in vigore.**

**All'atto della notifica alla Commissione a norma del primo comma, lo Stato membro elenca le disposizioni della presente direttiva alle quali le misure derogano, la natura e la portata delle circostanze eccezionali su cui si basa la deroga, la durata della deroga e i motivi per i quali la deroga è considerata essenziale per contenere, risolvere o prevenire le gravi perturbazioni delle attività economiche di cui al paragrafo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri senza indebito ritardo.**

4. **La deroga di cui al paragrafo 1 può avere una durata massima di un anno.**

**Qualora e nella misura in cui persista la situazione straordinaria che perturba gravemente le attività economiche, la deroga può essere prorogata di periodi non superiori a sei mesi, a condizione che lo Stato membro ne informi la Commissione al più tardi tre mesi prima della scadenza del precedente periodo di deroga. Tale proroga prende effetto, a meno che la Commissione non vi si opponga, al più tardi un mese prima della scadenza del precedente periodo di deroga, sulla base del fatto che la proroga non è conforme ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2.**

#### **Articolo 68 ter**

#### **Diritti collettivi dei lavoratori**

**Gli Stati membri provvedono affinché i titoli IV e VII della presente direttiva lascino impregiudicati i diritti collettivi dei lavoratori sanciti dal diritto del lavoro dell'Unione e nazionale.**

#### *Articolo 69*

#### **Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato sulla ristrutturazione e l'insolvenza ("comitato") di cui all'articolo 30 della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

## Articolo 70

### Riesame

Entro [5 anni dal termine di recepimento della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e l'impatto della presente direttiva.

## Articolo 71

### Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... [3[...]] anni dall'entrata in vigore **della presente direttiva**[...]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

**Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 14, 15 e 16 della presente direttiva, nella misura in cui si riferiscono al futuro sistema di interconnessione dei registri dei conti bancari (SIRCB) di cui all'articolo 16, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, entro la data di cui al primo comma o entro il 10 luglio 2029, se tale data è successiva.**

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

**1 bis. Gli Stati membri che incontrano particolari difficoltà nell'attuazione della presente direttiva possono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... [4 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva].**

**Quando uno Stato membro si avvale dell'opzione di cui al primo comma, ne dà notifica alla Commissione entro il ... [30 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva].**

**1 ter. Gli Stati membri provvedono affinché il titolo II si applichi solo agli atti giuridici perfezionati dopo la data di entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva di cui al paragrafo 1, primo comma.**

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### *Articolo 72*

#### **Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 73*

**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*La presidente*

[...]

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

[...]



---

**Registri [...] e banche dati nazionali di cui all'articolo 18**

1. Registri catastali
2. Registri immobiliari
3. Registri dei beni mobili, compresi i registri di immatricolazione dei veicoli, delle navi e degli aeromobili, **laddove i diritti di proprietà siano iscritti in tali registri [...]**
4. Registro delle donazioni
5. Registri ipotecari
6. **Registri o banche dati contenenti informazioni sulla proprietà dei titoli, come i depositari centrali di titoli, quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 909/2014 [...]**
7. Registri degli pegni, compresi i contratti di leasing e gli accordi di compravendita con riserva della proprietà
8. Registri contenenti atti di sequestro
9. [...]
10. Registri dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i registri dei brevetti e dei marchi[...].
11. [...]
12. [...]